MEMORIALE ALFABETICO-ANALITICO-RAGIONATO DELLA LEGISLAZIONE...

Pietro Gamberaj



MEMORIALE

ALFABETICO-ANALITICO-RAGIONATO

DELLA

LEGISLAZIONE IPOTECARIA

PUBBLICATA IN TOSCANA

COL VENERATISSIMO R. MOTUPROPRIO

DE' 2. MAGGIO 1836.

COMPILATO E REDATTO

DAL DOTT. PIETRO GAMBERAJ

Procuratore

AL SUPREMO CONSIGLIO DI GIUSTIZIA.





FIRENZE

TIPOGRAFIA DI LUIGI PEZZATI

1836.



A CHI LEGGE

*„ Constitutiones Principum, nec ignorare, nec dissi-
„ mulare permittimus* Leg. 12. Cod. de Jur. et
„ fact. ignor *In rebus novis constituendis, evidens
„ esse utilitas debet, ut recedatur ab eo jure, quod
„ Jamdiu, aequum visum est: ff. Leg. 2. de Const.
„ Princip.*

La prosperità dei popoli, costituisce la base della felicità del Principe che li regge, e governa.

Quindi, è di un saggio Principe, prima cura, quella di provvedere alla comune prosperità dei di lui sudditi.

Ma poichè questa esser debbe collegata ad una buona civile Legislazione; la quale in special modo protegga, e difenda le finanze e l' industria, così può stabilirsi che ivi, la comune prosperità abbia sede, ove regni una buona civile Legislazione, la quale sotto una speciale salva-guardia, le finanze, ponga, e l' industria.

Laonde, a buon dritto si è proclamata, fino dai tempi a noi più remoti, la felicità del Toscano Popolo, al quale le cure di un Principe Filosofo, più Padre, che Regnante, prepararono, e procacciarono la più brillante prosperità, mediante quella saggia, e splendida Legislazione, che eterno ne rese il nome, e memorabile il prezioso Governo, ordinata con prudente,

*e benefica antiveggenza, alla pubblica, e privata utilità, ed a favoreggiare, d'ogni maniera, la Nazionale industria, ed il libero Commercio. Ottima ella era, senza dubbio, e saggia, dopo i provvedimenti dell'*IMMORTALE PIETRO LEOPOLDO*, di memoranda ricordanza, colla Criminale, anche la Civile Toscana Legislazione. Ma non per questo, potrebbe ragionevolmente dirsi, che in mezzo a cotanta Provvidenza, non vi fossero rimasti dei vuoti, che lo scorrere dei tempi, il progresso dei Lumi, e la ognor crescente umana malizia, hanno svelati, siccome importanti, e sensibili, ed alla civile società perniciosi, e di efficace, ed energico riparo, sommamente abbisognevoli.*

In fatti, rispettata, anche troppo, la buona fede, figlia eletta di quel secolo aureo, rimanevano, la stabilità dei contratti, e la garanzia dei contraenti, in una posizione sempre incerta, e fluttuante, solo perchè mancavano alla Toscana Legislazione, delle energiche, ed attive disposizioni, che all' uno, e all' altro scopo specialmente mirando, a così importanti oggetti, efficacemente provvedessero.

Imperocchè la buona fede, che per essere illimitata, soggiaceva ai frequentissimi tradimenti, di una falsamente ammantata avarizia, creava ella stessa ogni dì, delle vittime, alle di cui lagnanze, forse rimaneva debole compenso una provvidenza circoscritta nei limiti della punizione, ove al cospetto delle criminali discipline, la legge ad infliggerla pervenisse. Per riparare frattanto a siffatto inconveniente, faceva d' uopo, che la Provvidenza delle leggi contenesse, la prima, avvertendola, di non passare oltre certi limiti, e che sottoponesse ad una più scrupolosa vigilanza la seconda.

Moltiplicate di poi le contrattazioni, conveniva a più

forte ragione adottare delle misure, che assicurassero in special modo la stabilità dei contratti, sopra una base solida, la quale investisse particolarmente, la oppignorazione degli oggetti mobili, e quella degl' immobili, sicchè per un lato la buonafede si misurasse, non più sulla fallace opinione, ma unicamente sulla vera, ed esatta consistenza, delle proprietà atte a fornire una non effimera garanzia; e d'altronde, peraltro lato, il monopolio trovasse un giusto freno nella pubblicità delle transazioni e delle cautele di modochè i diritti, e le obbligazioni incontrassero nella attitudine delle leggi, degli adeguati, ed impreteribili confini.

Ma, o fossero i pregiudizi dei tempi, o la buonafede rimanesse, nelle epoche a noi più remote, meno offesa, o fossero, pur' anco, meno sviluppati i lumi in quell' epoca beata, in cui il Provido Legislatore governava questa bella Provincia, o fosse infine, che le vicende dei tempi si frapponessero tra le idee del Legislatore, e le speranze e i bisogni dei sudditi, certo è che alla Toscana Legislazione, mancò per lungo corso di anni un sistema di pubblicità, rapporto alle oppignorazioni e garanzie mobiliari, ed immobiliari.

Assoggettata la Toscana, col volgere dei tempi, al dominio di una potente Nazione, del pari Guerriera, che legislatrice, il di lei Imperante, facendo tacere in un sol punto tutte le antiche istituzioni, altre, ed in gran parte diverse gliene attribuì, sicchè alla legislazione dei vincitori, quella dei vinti pienamente si uniformasse.

Di quì ebbe principio, ed il suo iniziamento, un attivo sistema ipotecario in Toscana, comecchè formante parte del Codice Civile Francese, reso obbligatorio, anche per i Toscani, a datare dal 1 Maggio 1808.

Questo Sistema, comunque sul bel principio, non applaudito per le discipline innovative che conteneva, ed inallora non bene intese, sormontò in progresso ogni prevenzione, e potè consolidarsi, inguisachè ravvisatasene di poi, l' utilità generale, le critiche si limitarono ad alcune specialità, che il tempo concorse a giustificare e la esperienza fece ravvisare meritevoli di essere apprezzate, onde dar luogo a delle riforme, e a delle modificazioni corrispondenti allo scopo principale del sistema, che era quello della pubblicità.

Tornata, inseguito, la Toscana sotto il Governo dei legittimi suoi Principi, fu allora, che per Supremo Volere venne eziandio a rivivere l' antica providissima Legislazione. Quindi cessò affatto, il Regime delle sopravvenute istituzioni, e revocata l' osservanza del Codice Civile, questa revoca averebbe indotta eziandio la proscrizione del Sistema Ipotecario se una speciale provvisoria e saggia preservativa non ne avesse mantenuta l' osservanza.

Ma mentrechè il saggio, e benefico Principe accordava ai Toscani la preservativa del suddetto Sistema, di cui conosceva ad un tempo stesso la utilità, e i defetti, meditava di assoggettarlo ad una Riforma preordinata a correggerne i parziali vizi, e inconvenienti. Questa importante Riforma peraltro, era riserbata alla saviezza e Provvidenza dell' AUGUSTO EREDE del nome, e delle virtù dell' Immortale LEOPOLDO.

Sollecito, Egli del pubblico benessere, e della prosperità dei suoi popoli, ebbe in fra le altre somme cure, anco quella di incaricare una Commissione di Giureconsulti, la quale, esaminate le correzioni ed aggiunte, che l' Ipotecario Sistema meritare poteva, dietro alla guida della esperienza e del voto dei Magistrati, e dei

Tribunali, gli sottoponesse un Progetto di Legge unica, e completa sulla materia dei PRIVILEGI, DELLE IPOTECHE, E DELLE PREFERENZE TRA I CREDITORI.

Ordinato e compito questo Progetto, dalla preaccennata Commissione di Giureconsulti, la di cui eminente, e profonda dottrina dava alla fiducia del Principe, e alla pubblica espettativa ogni più lusinghiera speranza, e sottoposto quindi all' esame del Saggio, e Benefico Principe, Ei ritrovollo degno della Sovrana sua approvazione, e sanzione.

Quindi con SUO REALE MOTUPROPRIO DE' 2 MAGGIO 1836 *benignamente lo donò ai pubblici voti, prescrivendo, colla pienezza della sua Autorità, che ritenere si dovesse, eseguire, ed osservare in tutta la estensione de' suoi Stati come* UNICA LEGGE REGOLATRICE, E OBBLIGATORIA DAL DI' PRIMO LUGLIO 1836 *dalla quale epoca ordinò pure che avesse effetto la contemporanea abolizione di tutte le altre relative leggi, regolamenti, e consuetudini veglianti in materia. E poichè per rapporto al pubblico interesse, universale di tale benefico ordinamento, era stata la bramosa espettativa, così fu del pari universale la impazienza di percorrerne il sancito disposto oramai coronato dalla pubblica sodisfazione.*

Questa pubblica sodificazione, però, che rivolgere faceva alla Saviezza del Legislatore i comuni voti di una doverosa gratitudine, emergeva non tanto dalla giustizia delle disposizioni del promulgato Ordinamento, quanto ancora, dall' applaudito sistema di evitare l' innesto parziale delle nuove alle precedenti discipline Ipotecarie, che troppo disparate averebbe mantenute le une dalle altre, ed anche più complicata resa avrebbe la Ipotecaria Giurisprudenza.

E saggio fu senza dubbio il concetto dell' ottimo

Legislatore allora quando commesse, e di poi sanzionò il Progetto dichiarandolo colla pienezza della sua Autorità, Legge unica e completa, anche all' effetto di far tacere a datare dal dì della di lei attivazione ogni altra precedente disciplina, sicchè la osservanza per il progresso a questo Ipotecario Statuto esclusivamente si referisse, e consacrasse.

Richiamati frattanto i sudditi Toscani, ed in special modo poi i Giureconsulti a questo unico generale Regolamento, che contiene il Gius speciale Ipotecario, e che racchiude tutte le imprescindibili norme della pubblica osservanza nella soggetta materia dei privilegi e delle ipoteche, nonchè d' ogni altro relativo titolo ivi contemplato, era pure d' uopo che su quello esclusivamente ciascheduno portasse l' attenzione, lo studio e l' esame onde camminare con sicura scorta, senza tenere dietro altrimenti ai passati regolamenti comunque in parte refusi nella nuova legge, e molto meno apprezzare le opinioni comunque emesse dai più Rispettabili Magistrati ove dalle novelle disposizioni, discordi apparissero.

Ma poichè il nuovo regolamento costituisce un trattato completo, ed esteso di Giurisprudenza Ipotecaria, il quale oltre alle diverse norme generali e speciali, ne contiene molte altre ancora transitorie, avuto riguardo alla influenza delle passate leggi, e alla estensione della iscrizione, a quei diritti, e titoli che ne erano già immuni, ed esenti. così nel meditarlo per apprenderne, e ritenerne le norme, io divisai potere essere un utile lavoro, quello di compilarne un Indice ragionato, e analitico a materie per ordine Alfabetico colla veduta di agevolarne il riscontro nelle diverse, e disparate disposizioni racchiuse, NEI 221 ARTICOLI, *che lo compongono.*

Persuaso adunque della utilità di un Indice o Me-

moriale mi vi accinsi con diligente cura, e dopo averlo condotto al suo termine colla maggiore accuratezza possibile al non del tutto spontaneo partito mi appresi di renderlo eziandio di pubblico diritto per mezzo della stampa sotto il titolo di " Memoriale-Alfabetico-Analitico-Ragionato della Legislazione Ipotecaria pubblicata in Toscana col Veneratissimo R. Motuproprio de' 2 Maggio 1836 ". *Questo divisamento che fu in parte il resultato del consiglio, e dell' incitamento di alcuni miei amici si consolidò vie maggiormente dalla concepita lusinga che un esatto, e fedele Prontuario fosse per riuscire di gradimento, e di vantaggio non solo ai Giureconsulti ma ben anche a tutti coloro che per i propri, o per gli altrui affari siano in necessità, o in occasione di consultare la nuova Legge, per conoscerne nelle respettive contingenze le speciali disposizioni. Una tale lusinga era pur anco favoreggiata dalla indole di una materia di sua natura astratta, e complicata, e più particolarmente dalla inevitabile diffusione del Regolamento stesso che racchiudeva delle norme generali, speciali, e transitorie e delle Discipline referibili anco a dei* TITOLI DI DATA ANTERIORE, *e a delle disposizioni che correggevano, o confermavano, o modificavano o ampliavano un Sistema oramai familiarizzato in Toscana.*

La utilità poi di questo Memoriale mi è sembrato di poterla in special modo desumere dalla maggiore agevolezza che viene a prestare allo studio, e alla esatta cognizione della Legge, sia che riguardare si voglia come un Indice ragionato a materie riunite con ordine alfabetico che richiama ai respettivi esattamente citati articoli; sia che si voglia, o si possa qualificare come un Compendio della Legge stessa distinto in caratteristiche alfabetiche, remissivamente ai correlativi articoli. Sotto

ambedue questi rapporti, la indicata agevolezza mi si è presentata siccome un benefizio, non del tutto spregevole, almeno per coloro che alla Legge stessa, sono in occasione di avere più sovente ricorso.

Del resto qualunque essere possa l' accoglienza, che piaccia al Pubblico di fare a questa mia fatica, mi lusingo che almeno in grazia del buon volere, e dello spirito di pubblica utilità che mi ha animato a renderla di pubblico diritto, sarà favorita del particolare suffragio di quelli che si provvederanno di questo Memoriale, e che eziandio, ove per avventura fossi incorso in errori, inesattezze, e defetti, saranno questi per essermi dai Leggitori con benigna generosità condonati.

Concludo frattanto essere il mio scopo, preordinato al pubblico vantaggio, e alla più facile intelligenza della nuova importantissima Legge.

Spetta ora alla imparzialità del Pubblico, a giudicare se mi sia del tutto illuso, e se io ottenuto abbia col mio lavoro il meditato intento.

Firenze 31 Maggio 1836.

Il Compilatore
D. PIETRO GAMBERAI.

A

ADIZIONE BENEFICIATA e compilazione dell'inventario, non suppliscono alla iscrizione del benefizio di separazione di patrimonj, neppure per i crediti dell'erede. *Articolo della legge* 28.

AFFISSI quando sono strumenti dei beni, delle fabbriche, e degli edifizi, e fino a che mantengono tale destinazione sono immobili a tutti gli effetti ipotecarj. 4.

AGGIUDICATARJ. Non son tenuti alle forme prescritte per la purgazione, quando siano divenuti tali nelle vendite coatte in via di esecuzione immobiliare, ma i beni subastati, gli pervengono liberi, e purgati da ogni privilegio, e Ipoteca, e dal benefizio della separazione, appena che sia stato depositato, o distribuito il prezzo ai creditori, che vi hanno interesse. 160. 169.

ALIENAZIONI di beni obbligati a favore di creditori iscritti a forma della legge, o esenti dalla iscrizione non recano pregiudizio alcuno a tali creditori. 120.

ALIENATARIO. È esposto, dirimpetto ai creditori con Ipoteca, o privilegio sull' immobile acquistato, alle conseguenze delle iscrizioni, che quelli accendono contro il fondo alienato nei trenta giorni successivi a quello della voltura, che si computano compreso il giorno stesso della voltura, per titoli anteriori alla vendita, per i quali li resta preser-

B

Beni. L'Iscrizione debbe accendersi sul fondo, o fondi indicati e descritti nell' atto costitutivo della Ipoteca; e se i beni esistono nel Circondario di diversi Uffizi di conservazione d'Ipoteche, il creditore deve iscrivere in ciascuno Uffizio. 78.

Beni del defunto. (Vedi defunto). 90.

Beni futuri. Non si ammette Ipoteca convenzionale sopra di essi, nè Ipoteca giudiciaria, ma sono soggetti soltanto alla Ipoteca generale legale, in favore delle persone alle quali compete secondo la legge simile Ipoteca. 63. 68. 72.

— Può nonostante nel solo caso, che i beni presenti si credano insufficienti, il debitore previa la espressa dichiarazione di detta insufficienza, obbligare convenzionalmente anche i beni futuri fino ad un determinato valore ed a misura che passeranno nel suo dominio, l creditore dovrà in tal caso tutte le volte che anno acquistati dei beni dal debitore, accend iscrizione sui beni del nuovo acquisto, ma ca non diverrà efficace che dopo il realizzat sto, dal dì della presa Iscrizione. 73. 85.

— Le ipoteche gene qualunque specie acquistate avanti il pr Maggio 1808 iscritte, o che potessero iscrivers non investiranno in progresso altrimenti i beni futuri se i creditori ai quali competono, tutte le volte che seguiranno nuovi acquisti a favore dei loro debitori, non saranno solleciti di prendere iscrizione nominatamente, e particolarmente sui beni di nuovo acquisto, e di dichiarare insieme la somma precisa, per la quale intenderanno di iscrivere sui medesimi, uniformandosi al prescritto dagli art. 73 e 85. quale iscrizione peraltro sarà operativa dal dì in cui sarà stata

accesa sui beni specialmente designati, e nominati nella Iscrizione, salva la facoltà al debitore di chiederne la reduzione, quando vi sia eccedenza avuto riguardo al valore non tanto dei nuovi beni, che di quelli posseduti dai debitori nel giorno in cui diviene attivo il R. Motuproprio, cioè nel 1 Luglio 1836. 73. 85. 210. 211.

Beni futuri o di nuovo acquisto. Di qualunque natura siano le Ipoteche generali, o speciali se le Iscrizioni eseguite, nei casi, e modi prescritti dalla nuova legge, sopra i beni di nuovo acquisto, appariranno eccedenti, i debitori potranno chiederne la riduzione in tutti i casi nei quali mediante parziali pagamenti in qualunque tempo eseguiti, il capitale del credito originario, sia rimasto saldato almeno per metà, senza riguard per le Ipoteche generali alla qualità dei beni, o [illegible] nti, o di nuovo acquisto compresi nella Iscriz[illegible] 211.

Biennio. La facoltà di dedurr[illegible] nefizio di separazione è limitata per i beni [illegible] esistenti nel dominio dell' erede, a due [illegible] e si computano dal dì dell' aperta successi[illegible]

Bimestre. Le iscrizioni pre[illegible] reditori del defunto su i beni ereditarj dentro [illegible] estre immediatamente successivo alla morte del d[illegible]bitore, non rimangono annullate quando l' erede adisca l' eredità, con benefizio di legge, e d' inventario, ma se siano accese dopo il bimestre allora in detto caso ed evento si annullano. 90.

Buonafede. È necessaria unitamente al giusto titolo nel terzo possessore, acciò abbia luogo la prescrizione dei 10, e dei 20 anni, ma questi requisiti non si ricercano nella prescrizione dei trenta anni. 179. 180.

C

Camarlinghi, Per imposizioni Regie, e Comunitative rimaste a loro carico, cessa la esenzione dalla Iscrizione, e subentra l'obbligo della Iscrizione degli arretrati, decorsi sei mesi dal dì della terminata loro gestione. (Vedi Canoni). 45.

Canoni. (Vedi Livello). 17.

Capitale fruttifero. L'iscrizione comprende (senza bisogno di altra dichiarazione, quando sia accesa per un capitale fruttifero) un cumulo di tre annate qualunque di frutti, oltre quelli dell'annata corrente, e tale Iscrizione è utile all' Iscrivente per i detti frutti, egualmente che per la sorte; ma per il di più dei frutti, oltre le tre annate, e la corrente, si rende necessaria la Iscrizione particolare, quale opera soltanto dal giorno in cui è presa, potendo bensì pattuirsi specialmente nel contratto la estensione della Ipoteca del capitale, e di tutti gli effetti della medesima anche ad un cumulo di annate di frutti maggiore del triennio, purchè ne sia accesa la corrispondente Iscrizione; e quanto alla ragione del frutto se manchi l'enunciazione della misura del frutto nella nota Ipotecaria, quello si valuta, dirimpetto ai terzi alla sola ragione del 5 per 100 salvo che il frutto fosse stato convenuto nell'Atto, ad una ragione minore; e ciò che si dice in questo rapporto per i Crediti Ipotecari, milita anche per i Crediti Privilegiati. 108. 109. 110. 111. e 112.

Causa pia. Ha l' Ipoteca legale generale sui Beni dei respettivi Amministratori, e Benefiziati, per ripa-

vilegio speciale sugli immobili e con privilegio particolare su i mobili di che negli Articoli 17. 19. qui appresso. 9. 46. 47.

Concorso dei Creditori. I creditori con privilegio particolare sugl' immobili di che nell' Art. 17. quali sono

1. L'Uffizio del Registro,
2. Il Sovventore di danaro, e di materiali, per restauri,
3. Gli Architetti Muratori, Cottimanti e Operaj per restauri ec.
4. Il Difensore per spese giudiciali sopra il Fondo conservato, o recuperato,
5. Il Venditore sul fondo alienato,
6. Il Sovventore di danaro per compra d' immobili,
7. E il Padrone diretto, o Locatore a lungo tempo sul dominio utile,

concorrendo fra di loro esercitano il privilegio secondo l' ordine stesso di numerazione che hanno in detto Articolo, come sopra, con questa sola eccezione, che nel concorso del domino diretto, o locatore a lungo tempo, con gli architetti, cottimanti, muratori, ed altri operaj, il domino diretto, e locatore sebbene in sede ultima, e posteriori, vincono nonostante gli altri prenominati, sopra il dominio utile, per il loro credito di canone, e mercedi dell'annata corrente, e delle due annate precedenti. 17. 48.

— I creditori con privilegio particolare su i mobili di che nell' Art. 19. cioè

1. Il Creditore di spese per la sementa, e per le raccolte, sui prodotti dell' annata;
2. Il Proprietario, e Locatore per le mercedi,

e pigioni, e indennità sui frutti dell'annata, e sopra le cose invette, ed illate;

3. E i Padroni, e Contadini sulla parte colonica, e domenicale,

esercitano in concorso fra loro il privilegio secondo l' ordine stesso della loro numerazione come sopra, e concorrendo, col privilegio della Dote (ad essa competente sulla totalità dei mobili di che nell'Articolo 18.) lo vincono, osservato tra essi l'ordine predetto della loro numerazione. 19. 49. 50.

Condomino. L' Ipoteca imposta dal coerede, e condomino sui fondi indivisi, s'intende imposta soltanto per la quota, e dentro la misura della quota al medesimo appartenente, ed in caso di divisione, se i fondi obbligati non rimarranno assegnati al condomino debitore, l' Ipoteca si avrà per risoluta, salvo al creditore di trasportarla mediante nuova Iscrizione, sui beni costituenti l'assegna del debitore, con efficacia dal dì della nuova Iscrizione. 76.

Consenso. Per riduzione, e radiazione d' Iscrizioni, di Amministrazioni Pubbliche, o Regie, e Luoghi Pii, è rimesso nelle facoltà dei Superiori respettivi, osservate le discipline, che sono di stile per le Amministrazioni suddette. 147.

— Per riduzione, o radiazione d' Iscrizioni, quando sia prestato per atto privato debbe essere munito delle formalità stesse, che occorrono per l' atto privato costitutivo d' Ipoteca. (Vedi Notaro). 69. 137. 138. 145.

Conservatori delle ipoteche. Danno cauzione in Immobili da approvarsi quanto alla idoneità, e sufficienza dai Tribunali competenti nella proporzione da indicarsi: la loro firma con bollo e marchio dell'Uffizio debbe essere depositata in tutti i Tribunali

Civili del Gran Ducato; debbono rilasciare ai richiedenti senza verun ritardo; copia delle Iscrizioni, che sussitono tuttora, o il supplemento, o il certificato negativo, o il certificato comprovante le Ipoteche e Iscrizioni gravanti uno stabile determinato, invece di prospetto generale, senza poter comprendere, nei loro Certificati le Iscrizioni caducate, e che non siano vive, e sussistenti, e quando ve ne siano delle rinnovate debbono omettere le precedenti, e limitarsi alle sole rinnovate: nè possono negare a chi la richiede Vista dei Registri, e Repertori Ipotecari sotto l'assistenza delli stessi Conservatori, o loro Delegati. 190. 193. 194. 198. 202.

CONSERVATORI RAPPORTO AI DANNI. Sono tenuti ai danni derivanti;

1. Dall' avere omesso nei Registri le Iscrizioni loro richieste;
2. Dall'avere anticipato o preposterato le date;
3. Dall'avere omesso delle menzioni sostanziali contenute nelle note;
4. Dall'avere omesso nei Certificati, una, o più Iscrizioni esistenti, a meno che ciò non resultasse da inesattezza, o da insufficienza di indicazioni state loro esibite;
5. Dall' avere ricusato, o ritardato l'iscrizione, o il rilascio dei Certificati;

Ma l'azione ai danni, non è più deducibile dopo 10 anni dal dì, in cui per qualunque causa siano cessate le incombenze del Conservatore, in quel dato Uffizio, per dependenza della di cui gestione sia dovuta la indennità; e spirati i 10 anni, senza che siano state dedotte contro i medesimi, Istanze giudiciali, per interesse dei terzi dannificati, debbe radiarsi ogni Ipoteca iscritta, per le loro cauzioni;

L' azione ai danni poi, è sempre esperibile avanti i Tribunali stabiliti nei luoghi dell'Uffizio, in cui siasi verificata la dannificazione. 191. 193. 201.

Conservatori. Quando trascurano di referire nei Certificati tutti gli oneri che aggravano l' immobile, questo passa nel nuovo possessore libero dagli oneri omessi, semprechè il nuovo possessore abbia richiesti i certificati due mesi dopo la voltura, senza pregiudizio, però dei diritti dei creditori onde farsi collocare, secondo il respettivo grado, sul prezzo non pagato, o fino a che la Graduatoria non sia divenuta inappellabile, e salva la indennità dei creditori lesi dalla omissione del Conservatore contro di esso. 192.

— Rilevando, essi, delle irregolarità nella trascrizione delle note ai Registri destinati, possono emendarle, di propria autorità, accendendo una nuova Iscrizione, portandola alla data corrente, e dichiarando che è in correzione della prima. 199.

— Mancando di uniformarsi, nell' esercizio delle loro incombenze, a tutte le disposizioni di che negli Articoli 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 198. 199. della Legge vanno soggetti per la prima contravvenzione ad una multa da 50, a 200. Fiorini, e per la seconda alla destituzione, senza pregiudizio dei danni, ed interessi da corrispondersi ai dannificati. 200.

Contadini. Per il credito colonicale, hanno privilegio sulla parte domenicale. 19.

Contratti stipulati in paese estero. Non conferiscono Ipoteca sui beni situati in Toscana, quando non dispongano diversamente le Leggi Politiche, e i Trattati, ed in ogni caso l' Ipoteca non può iscriversi, finchè l' Istrumento Forestiero non sia archiviato a forma degli Ordini. 71.

Contributo. Col prezzo dei mobili, e immobili, ven-

zione, notificazione, avviso, deposito, e intimazione del terzo possessore, poss on chiedere, che il fondo sia venduto all'asta pubblica, con Istanza opportuna, sotto l'obbligazione di accrescere di un decimo il prezzo stipulato, con cauzione sufficiente nominata, purchè la notificazione di quest'istanza si faccia al nuovo proprietario, e al precedente proprietario debitor principale, dentro 40. giorni dal dì della ricevuta notificazione, più due giorni per ogni venti miglia di distanza dal domicilio eletto, al domicilio reale del creditore istante, e purchè gli originali, e le copie di tali atti vengano sottoscritte dal creditore richiedente, o suo Procuratore, a ciò espressamente deputato, il quale in tal caso è obbligato a dare copia della procura, il tutto a pena di nullità nel caso di omissioni. 159.

Creditori rincaranti, Non sono tenuti ad estendere la loro offerta di rincaro, nè sul mobiliare, nè sopra altri immobili, fuori di quelli obbligati per il suo credito, e situati nel medesimo Circondario. 168.

Creditori, Con Ipoteca speciale, vinti dal creditore anteriore con Ipoteca generale, godono del subingresso legale nei diritti e Ipoteche del creditore evincente sopra gli altri immobili del debitore, per l'effetto unico di essere preferiti, sul prezzo di questi, ai creditori posteriori in data alla di lui Iscrizione; e lo stesso diritto compete agli altri creditori speciali pregiudicati dal subingresso del creditore speciale, sugli altri fondi del debitore. 187.

— Omessi dai Conservatori, nei loro Certificati, richiesti due mesi dopo la voltura, hanno diritto di essere indennizzati, a carico del Conservatore quando però l'omissione non derivi dalle inesatte, o insufficienti date indicazioni; ed inoltre hanno di-

ritto di farsi collocare, secondo il loro respettivo grado, finchè il prezzo non sia stato pagato, o fino a che la graduazione tra i creditori non sia divenuta definitiva, e inappellabile. 191. 192.

Creditori privilegiati con privilegio generale sui mobili, e sugli immobili di che nell'Art. 9. non possono esercitare il loro privilegio sopra gl' immobili, che dopo la escussione dei beni mobili. 16.

— Siccome i privilegi, in quanto riguardano i beni immobili, generalmente non operano i loro effetti legali, se non vengono iscritti, così i creditori rivestiti di privilegi iscrivibili, se non sono solleciti di ottenere la Iscrizione nei modi, e termini voluti dalla legge, gli perdono, e restano coll' Ipoteca legale, la quale diviene efficace dirimpetto ai terzi, dal giorno in cui è stata iscritta; pendente però il termine ad iscrivere i privilegi, le Iscrizioni che frattanto possono accendersi dai terzi, non pregiudicano a tali creditori privilegiati, semprechè questi accendano tempestivamente la loro Iscrizione. 32. 39. 40.

Creditori. Con benefizio di separazione si antepongono a tutti i creditori propri dell'erede, tranne l'Amministrazione del Registro per i diritti ad essa dovuti. 55.

Curatori. Possono prestare oonsenso per radiazione d' Iscrizioni senza bisogno di autorizzazione, quando il ritiro del credito abbia preceduto la richiesta della radiazione. 146.

— Vedi danni 103.

D

il debitore, non abbia riconosciuto, nè confermato il debito, e il creditore non abbia sperimentato giudicialmente le sue azioni. 170. 174.

Decennio. Per la rinnovazione delle Iscrizioni, che al dì 1. Luglio 1836. abbiano compito il decennio, questo si ha per cominciato dal giorno in cui la Iscrizione, qualunque ne sia il titolo, sia stata portata sui registri dei Conservatori, senza pregiudizio dei diritti, nascenti da quelle Iscrizioni, che accese nei termini legali, producono effetti retroattivi. 216.

Defunto. Le Iscrizioni sui beni di questo, possono eseguirsi, purchè siano per titoli già acquistati, e formati al dì della di lui morte, e si eseguiscono in solo nome del defunto, finchè l'erede non abbia fatto la voltura dei beni in conto proprio; ma dopo la voltura, debbono prendersi anche in nome dell' erede, le di cui obbligazioni anteriori alla voltura dei beni, non pregiudicano ai creditori del defunto; ma le Iscrizioni prese dai creditori del defunto sui beni ereditarj, dopo due mesi successivi alla morte, si annullano, e rimangono senza effetto, quando l'eredità venga adita con Beneficio di Legge, e d'Inventario. 90.

Denaro. Sovventori di esso per restaurj, e per compra di stabili. (Vedi Sovventore). 17. 32. 36. 37. 39. 40.

Deteriorazione e deperimento. I beni ipotecati specialmente, se deperiscono senza colpa del debitore, o se si deteriorassero, senza colpa del medesimo, in guisa da non dare al creditore sufficiente sicurezza, debbono, a scelta del debitore, supplirsi con altri Beni da Ipotecarsi dal debitore stesso, a meno che egli non volesse eseguire l'im-

al suo debitore, con divenire efficace la nuova Iscrizione, dal dì in cui verrà presa. 76.

Domicilio. La mancanza del domicilio dell' iscrivente nell' Iscrizione, dà luogo alla notificazione da farsi nei congrui casi, mediante affissione alla porta del respettivo Uffizio di Conservazione delle Ipoteche. 88.

Dominio. Riservo, è privilegiato a favore del venditore, ancorchè manchi la stipulazione del medesimo, nel contratto di vendita; ed essendo stipulato non opera mai effetti maggiori, o diversi, del semplice privilegio, quando riguarda casi di mancanza del compratore al pagamento di esso prezzo. 17.

— Se sia resolubile, o soggetto ad essere annullato, le Ipoteche, imposte sui beni dei quali, il debitore non ha che simile dominio, si risolvono, e si annullano per la resoluzione, e annullazione di tal dominio, nel ritorno che i Beni fanno al precedente proprietario, meno il caso che la risoluzione, e annullamento del dominio, sia un' effetto, 1. dell'azione rescissoria per il capo della lesione enorme, 2. dell' azione revocatoria per qualunque causa nelle donazioni, 3. del patto di retrovendita, 4. o dell' inadempimento del patto che forma parte del prezzo nella compra, e vendita; nei quali casi le Ipoteche continuano a sussistere, salve le indennità equivalenti, contro la persona, che ha obbligato i beni medesimi. 62.

Dominio. (Vedi prescrizione del dominio). 181.

Donne. Le donne maggiori possono prestare il loro consenso, per la radiazione, anche senza l' autorizzazione del Giudice, quando il ritiro del credito abbia preceduto la richiesta della radiazione; ma in ogni altro caso tale autorizzazione è necessaria;

e lo stesso si applica anche ai tutori, e curatori. 146.

Dote. È privilegiata su tutti i mobili, semprechè sia legalmente giustificata. 9. 18.

— La dote è vinta in privilegio, sui mobili di che nell'Art. 18. dai creditori di che nell'Art. 19. cioè dal creditore per spese di sementa, e raccolte, dal proprietario per mercedi, e pigioni, e dai padroni, e contadini per crediti dependenti dalla colonia. 49.

— La moglie per la dote costituita, ha l'Ipoteca legale generale sopra gl'immobili del marito, e degli Ascendenti obbligati alla restituzione; e milita tale Ipoteca egualmente, per le Convenzioni Matrimoniali, semprechè vi sia stipulazione avanti la dazione dell'anello, per l'una, e per le altre; e tale Ipoteca ha luogo in detto caso, dal dì della costituzione della prima, e dal dì della stipulazione delle altre; ma non può nel concorso di altri creditori, la Donna con tale Ipoteca impedire la vendita degli immobili obbligati e la erogazione del prezzo nel modo, ed ai termini di ragione. 64.

Durata delle iscrizioni. Attualmente è illimitata, salvi gli effetti della prescrizione, e i provvedimenti transitorj di che nella Nuova Legge, ove il Principe si è riservato di dichiarare in progresso la sua Sovrana Volontà, sulla durata delle Iscrizioni. 96.

E

Eccesso d'iscrizioni. La riduzione delle Iscrizioni accese su i beni di nuovo acquisto, posteriore alla nuova legge, per Ipoteche generali anteriori al 1.

Maggio 1808. a forma dell'Art. 210. può chiedersi dal debitore, quando siano eccedenti, cumulato il valore non tanto dei nuovi beni, quanto di quelli posseduti dai debitori nel giorno della attivazione del R. Motuproprio; e può chiedersi eziandio (siano le Ipoteche generali, o speciali) quando mediante i fatti pagamenti, il capitale sia rimasto saldato, almeno per la metà, senza riguardo, per le generali, ai beni presenti, o di nuovo acquisto compresi nella Iscrizione. 211.

Eccesso d' iscrizioni. La riduzione delle Iscrizioni accese per Ipoteche convenzionali stabilite dopo il 1. Maggio 1808, e sussistenti al 1. Luglio 1836. avrà luogo per eccesso, quando mediante i fatti pagamenti il capitale originario sia rimasto saldato, almeno per una metà. 211. 212.

— Si verifica l' eccesso della Iscrizione di un Ipoteca anteriore, o posteriore al 1. Maggio 1808. quando il valore cumulato dei beni, resulta superiore, al netto di ogni onere, o aggravio, al duplo del capitale rimasto vivo, e sussistente. 213.

— Rapporto alle Iscrizioni per Ipoteche legali posteriori al 1. Maggio 1808, e per le giudiciali, ha luogo la riduzione per eccesso, quando lo stabile, o stabili obbligati, hanno un valore che supera il capitale del credito, aumentato di quattro annate di frutti, delle spese, e inoltre di un terzo del valore cumulato di detti articoli, netto da ogni gravame, o Ipoteca; la riduzione in tal caso ha luogo sul di più. 35. 214.

Edifizi e fabbriche sono beni immobili ad ogni effetto ipotecario. 4.

Erede. Le obbligazioni dell' erede anteriori alla voltura

dei beni del defunto, non pregiudicano ai creditori di quest'ultimo. 90.

Erede. Le alienazioni di beni stabili appartenenti alla successione, eseguite dall' erede nel decorso del quinquennio, e prima che sia stato dedotto il benefizio di separazione, rimangono irretrattabili, e ferme, nè la posteriore deduzione del benefizio, nuoce agli alienatarj, quando l' alienazione non sia fatta con frode, salvo alle persone cui compete la separazione, il diritto di comparire utilmente a domandarla, nel termine dei giorni 30., accordato per iscrivere dagl'Art. 114. e 115. dopo l'atto della Voltura; ben'inteso però, che mancando l'alienatario, alla voltura, non possa impugnare l' effetto dei privilegi, e Ipoteche, che venissero iscritte. 23. 117.

Eredi. Gli eredi, dell' ascendente, del marito, del tutore, del patrigno, del curatore, che siano mancati nel termine del mese assegnatoli dalla Legge a prendere l' iscrizione della Ipoteca competente alla moglie, ai minori, e agli interdetti, sono tenuti ad eseguire detta iscrizione senza alcuna proroga di termine, continuando a decorrere anche per essi quello incominciato vivente il loro autore, e ciò sotto le stesse conseguenze comminate a carico degli autori medesimi. 91.

Errore. L' errore, o mancanza di alcuna delle prescritte indicazioni nelle Iscrizioni ne induce la nullità, nel solo caso in cui questo errore renda incerta o la persona del debitore, o il fondo, o la somma. 86.

Escussione dei mobili, debbe precedere lo sperimento sopra gl' immobili, ove si tratti di creditori aventi

privilegio generale su tutti i beni mobili, e immobili, cioè di spese giudiciali, funerarie, e d'ultima malattia, di salarj di domestici, di alimenti, ed imposizioni regie, e comunitative. 16.

Esenti dalla iscrizione. Sono i privilegi delle spese giudiciali, funerarie, d'ultima malattia, salarj di domestici, alimenti, e imposizioni regie, e comunitative, l'amministrazione del registro per i diritti, e multe, e il Domino diretto, e locatore a lungo tempo. 9. 17. 44.

Esteri Tribunali, le loro sentenze non conferiscono Ipoteca giudiciale, finchè non siano state dichiarate eseguibili dai Tribunali Toscani, e dal giorno di tal dichiarazione soltanto, salve nei casi particolari, le diverse disposizioni delle leggi Politiche, e dei Trattati. 67.

Estinzione Degli oneri gravanti i Beni, e dei relativi titoli si opera come appresso.

1. Per la riduzione
2. Per la radiazione
3. Per la purgazione
4. Per la prescrizione

} Delle Iscrizioni,

e cessa l'effetto delle Iscrizioni in tali casi, come se queste non fossero mai avvenute. 132.

F

Fallito e fallimento. Nei 10. giorni, che precedono il fallimento, non si acquista validamente, e in verun modo pegno o Ipoteca sui beni del Mercante, nè sono valide le Iscrizioni di Ipoteche acquistate innanzi; e dopo il giorno, dell'apertura del fallimento dichiarata dal Tribunale, sono nulle

G

6. Imposizioni dell' annata corrente, e quelle scadute del biennio precedente. 15.
7. Dote della moglie legalmente giustificata. 18.

Tutti i detti creditori, o alcuno di essi, vincono in preferenza gli appresso, quando si trovino in concorso coi medesimi, cioè

1. Amministrazione del Registro per diritti, e ammende.
2. Sovventori di denaro, e materiali per restaurj ec.
3. Architetti, cottimanti, muratori, e operaj ec.
4. Difensori per onorarj, e spese per recupero, e conservazione dell' immobile.
5. Venditori per il credito del prezzo.
6. Sovventori di denaro per la compra del fondo.
7. Padroni diretti, e locatori a lungo tempo sull' utile dominio per il canone dell'annata corrente e delle due immediatamente precedenti.
8. Creditori di spese per la sementa, e per le raccolte sui prodotti.
9. Proprietario, e locatori per pigioni, e mercedi.
10. Padroni, e contadini per crediti di Colonia. 9. 17. 19. 46. 47.

Graduazione dei creditori con privilegio speciale sugli immobili; nel concorso tra loro degli appresso creditori privilegiati, questi esercitano il respettivo privilegio, col seguente ordine graduale, salvo il caso in cui si verifichi il concorso particolare degli Architetti, cottimanti, muratori, e operaj ec.

per un lato, e del Padrone diretto, o Locatore a lungo tempo per altro lato, nel qual caso il padrone diretto, e il detto locatore vincono gli Architetti, muratori ec. cioè

1. Registro per diritti, e ammende,
2. Sovventori di denaro, e materiali per restauri ec. dell' immobile,
3. Architetti, cottimanti, muratori, e operaj per restauri ec.,
4. Difensori per onorarj, e spese del giudizio per recupero, e conservazione del fondo,
5. Venditori sul fondo alienato per il credito di prezzo,
6. Sovventori di denaro per la compra d'un immobile,
7. Padroni diretti, e Locatori a lungo tempo, sopra l' utile dominio dei beni livellarj, e sui beni locati come sopra. 17. 48.

Graduazione dei creditori privilegiati particolarmente sui mobili; nel concorso tra loro degli appresso creditori privilegiati, questi esercitano il loro privilegio, coll' ordine graduale che appresso, e vincono ancora il privilegio della dote

1. Creditori per spese di sementa, e per le raccolte, sui prodotti.
2. Proprietarj, e Locatori per pigioni sui frutti, et super invectis ec.
3. Padroni, e Contadini sulla parte colonica, o domenicale per i crediti respettivi dependenti dalla colonia, e
4. Moglie per la dote legalmente giustificata in ultima sede. 19. 49. 50.

Graduazione dei creditori per uno stesso titolo, si sodisfanno tutti a contributo. 51.

Graduazione di più venditori dello stesso fondo, per il pagamento del prezzo, il primo venditore si preferisce al secondo, il secondo al terzo, e così successivamente. 52.

Graduazione dei creditori del defunto; quando compete, ed è conservato il beneficio di separazione, ha luogo l'appresso Graduazione

1. Registro per i diritti dovutigli.
2. Creditori del defunto.
3. Creditori dell' Erede. 55.

I

Ipoteca Legale, è Generale, o Speciale, cioè estesa a tutti gli immobili presenti, e futuri del debitore, o limitata ad alcuni soltanto dei detti beni. 63.

Ipoteca Legale, Generale, compete ai seguenti creditori,

1. Alla Moglie per la dote, e Convenzioni Matrimoniali, con stipulazione avanti la dazione dell'anello, sui beni del marito, o dei di lui ascendenti, obbligati alla restituzione della dote, o al mantenimento delle Convenzioni Matrimoniali, dal dì della costituzione della dote, e respettivamente dal dì della stipulazione delle Convenzioni suddette.
2. Ai minori, ed interdetti sui beni dei tutori, e curatori dal dì dell' accettazione, e sui beni dei patrigni dal dì del matrimonio, quando la madre tutrice, si sia rimaritata, prima di render conto, e di aver saldato il debito della sua gestione, e prima di a-

vere chiesto che i minori siano provvisti di altro tutore.

3. Alla Cause Pia, sui beni degli Amministratori, e Beneficiati per riparazioni, e danni ec. dal dì dell' assunta amministrazione, e del possesso.

4. Al Governo, Comunità, Aziende, e Amministrazioni Pubbliche sopra i beni degli Impiegati, responsabili di Amministrazione Pecuniaria, dal dì dell' assunta Amministrazione.

5. Al Fisco sui beni dei suoi debitori, dal dì del contratto debito. 64.

Ipoteca Legale Speciale; compete questa ai creditori privilegiati sopra gl' immobili ai quali si estende il privilegio, in favore dei creditori specificati nell' Art. 17. cioè

1. Registro per i diritti di contrattazioni di stabili ec.

2. Sovventori di denaro, e materiali per restauro, compimento, e miglioramento di stabili.

3. Architetti, cottimanti, muratori, ed altri operaj per lavori, e opere concernenti restauro, compimento, e miglioramento di stabili.

4. Difensori per onorarj, sopra il fondo recuperato, o conservato, o suo prezzo.

5. Venditori sul fondo alienato.

6. Mutuanti di danaro per compra di immobili.

7. Padroni diretti, e Locatori a lungo tempo sul dominio utile dei beni livellarj, o locati a lungo tempo. 17. 65.

IPOTECA Legale, può dalle parti interessate modificarsi, e restringersi, come credono di loro interesse. 66.

IPOTECA Giudiciale, è un effetto proprio della sentenza che condanna; Ella resulta da sentenza anche contumaciale proferita dai Tribunali Toscani, che importi condanna in favore delle persone, dalle quali la sentenza siasi ottenuta; dai Lodi e Sentenze di Giudici compromissarj, arbitri, e arbitratori, dal dì del decreto dei Tribunali competenti, che le dichiarano eseguibili; ma le sentenze dei Tribunali Esteri, non conferiscono Ipoteca, se non se dal giorno in cui, con Decreto dei Tribunali Toscani, siano state dichiarate eseguibili; la suddetta Ipoteca Giudiciale poi, si estende soltanto ai beni posseduti dal debitore, nel giorno della condanna, della omologazione delle sentenze degli arbitri, e della dichiarata eseguibilità delle sentenze dei Tribunali Esteri. 61. 67. 68.

IPOTECA Convenzionale, non può costituirsi, che dalle persone capaci di contrattare e alienare, dai tutori, e curatori, e amministratori legali a forma della legge; Investe soltanto i beni presenti; e si stipula mediante, o Istrumento Pubblico, o Scritta Privata, in cui sia espressa la qualità, e situazione dello stabile obbligato; questa Ipoteca può convenirsi, tanto nell' atto costitutivo del debito, che in altro atto posteriore; la scritta privata costitutiva della Ipoteca Convenzionale, debbe, per altro, contenere gli appresso requisiti cioè

1. Firma del costituente;
2. Presenza contestuale, e firma di tre testimonj assieme col costituente;
3. Recognizione Notariale, nella quale si esprima 1. essere stata fatta lettura dell'atto,

prima di tutto, al costituente, e testimonj, 2. averne ratificato il contenuto esso costituente, 3. avere i testimonj dichiarato con giuramento respettivo, di avere apposto le firme loro all'atto, contestualmente, e di proprio carattere 4. ed essere attestato l'adempimento di tali condizioni dal Notaro, nella sua qualità di pubblico Officiale nell'atto di detta recognizione. 69. 70. 72. 75. 77.

Ipoteche Legali, è permesso a chi vi abbia interesse di riportare Ipoteche Convenzionali, anche nel caso in cui militi l'Ipoteca Legale, a forma dell'Art. 80. ed in questo caso la presa Iscrizione dell'Ipoteca Convenzionale, disimpegna dall'onere dell'Iscrizione delle Ipoteche Legali Generali, le persone che vi sono tenute cioè i mariti, e gli ascendenti per le mogli, i tutori, patrigni e curatori, Provveditori, e Giusdicenti per i minori, e interdetti, e i Soprintendenti, e Direttori di Pubbliche Amministrazioni, e Luoghi Pii per l'interesse di tali Aziende, purchè tale Iscrizione si faccia nel termine di un mese cioè nello stesso termine in cui si debbono iscrivere le Ipoteche Legali. 105.

Ipoteche Generali, la sentenza d'ordine di radiazione passata in cosa giudicata, basta per ottenere la radiazione delle corrispondenti Iscrizioni di tali Ipoteche, in tutti gli Uffizi ove sono accese. 148.

Ipoteche anteriori alla pubblicazione del Motuproprio, che erano esenti per il disposto delle precedenti leggi, dall'obbligo della Iscrizione, e che non lo sono per il disposto della nuova Legge, debbono iscriversi dentro un anno dal dì in cui è reso esegui-

bile il R. Motuproprio de' 2. Maggio 1836. ed in questo caso conservano la loro efficacia, e prerogativa, ma decorso il suddetto termine assumono il grado della Iscrizione, dal giorno in cui verrà accesa nei Registri Ipotecarj competenti. 205.

Ipoteche Generali, anteriori al 1. Maggio 1808., di qualunque specie, iscritte, o che potessero iscriversi, non potranno investire, dal dì 1. Luglio 1836. in poi, i Beni, e acquisti futuri dei debitori, se i creditori tutte le volte che seguano nuovi acquisti, non vi accendano nuova, nominata, e particolare Iscrizione, colla somma precisa per cui iscrivono. 210.

Ipoteche Legali della moglie, dei minori, e degl' interdetti esistenti al giorno in cui è esecutorio il R. Motuproprio de' 2. Maggio 1836., cioè nel dì 1. Luglio 1836. debbono essere iscritte, dentro l' anno inclusive dal predetto giorno, a cura, e diligenza, quanto alla dote, e convenzioni matrimoniali, dei Mariti, e degli Ascendenti, obbligati alla restituzione della dote, o al mantenimento delle convenzioni matrimoniali, e nell' interesse dei minori, ed interdetti, a diligenza dei Tutori, dei Patrigni nel loro caso, e dei Curatori, non meno che dei Provveditori, nei luoghi ove sono stabiliti, e dei Giusdicenti rivestiti di competenza economica pupillare, ove manchino Provveditori, ed anche a diligenza delle stesse mogli, dei minori, degl'interdetti, e dei loro respettivi parenti, sotto la pena della refezione dei danni, a carico dei tutori, e curatori, in favore dei minori, ed interdetti, per le iscrizioni da essi trascurate; ed eseguendosi in detto termine tali Iscrizioni, operano l' effetto di conservare, e fare sussistere le

dette Ipoteche Legali, dal giorno in cui hanno preso vita; come all'incontro, eseguendosi, tali Iscrizioni, dopo il suddetto termine dell'anno, le stesse Ipoteche Legali, rimarranno efficaci, soltanto, dal dì in cui vengono iscritte, salva la indennità contro chi di ragione. 97. 98. 99. 100. 102. 103. 206. 207.

Ipoteca Legale, e Convenzionale, è vietato dedurla per argomenti, e presunzioni mentre la prima è espressa dalla lettera del Motuproprio, e la seconda dalla stipulazione. 61.

— Imposta sopra un fondo di dominio resolubile, o soggetto ad essere annullato, si risolve, e si annulla, nel ritorno che per la resoluzione, o annullazione, fa il fondo al precedente proprietario; ma se ciò avviene, in seguela 1. dell'azione rescissoria a causa di lesione enorme; 2. dell'azione revocatoria per qualunque causa nelle donazioni; 3. dell'inadempimento del patto, che forma parte del prezzo nella compra, e vendita; 4. del patto di retrovendita, non ha luogo la resoluzione dell'Ipoteca, che continua a sussistere in tutta la sua efficacia, salva l'indennità al regrediente, esperibile come di ragione, contro la persona, che ha ipotecato il fondo. 62.

— Non può costituirsi validamente, nè costituita possono farvisi alterazioni, o variazioni di sorte alcuna, fuorichè dalle persone capaci di contrattare, e di alienare, e dai tutori, e curatori, ed altri amministratori legali, per le persone incapaci, e rappresentate da essi, nei modi, e forme però ordinate dalla legge. 75.

Ipoteca Legale della moglie, dei minori, e degli interdetti, se la relativa Iscrizione, che è necessaria

prendersi dentro il mese, dal dì in cui prende vita la respettiva Ipoteca Legale (Art. 100.) è richiesta dopo il mese prescritto dalla legge per la conservazione, tale Ipoteca non si rende efficace, che dal dì, in cui viene iscritta. 102.

Iscrizione d'Ipoteca Convenzionale. L'Ipoteca Convenzionale, debbe iscriversi sui fondi indicati, e descritti, nell'atto costitutivo, ai diversi Uffizi di Conservazione nel Circondario dei quali esistono i beni ipotecati, per la somma certa, e determinata nell'atto stesso, o in caso di incertezza, per le condizioni, o eventualità del credito, o per la sua indeterminazione, per la somma approssimativa, che sarà in facoltà il creditore iscrivente in tal caso di dichiarare, e determinare, salvo al debitore il diritto di domandare la riduzione 78. 79.

— d'Ipoteca Legale, l'Ipoteca Legale e Generale, debbe iscriversi, su tutti i beni presenti, e futuri del debitore, e se è speciale sul fondo o fondi che vi sono soggetti; e nel caso che l'Ipoteca Legale Generale, venga per convenzione ristretta, a uno, o più fondi del debitore, l'Iscrizione debbe limitarsi a questi fondi, quali è necessario di indicare nominatamente. 80.

— d'Ipoteca Giudiciale, l'Ipoteca Giudiciale debbe iscriversi, sopra ciascheduno degli stabili posseduti, dal debitore, o soccombente, nel giorno della condanna; essa può accendersi anche prima della notificazione della sentenza, e deve contenere la somma, certa, e determinata, o dalla sentenza, o dalla dichiarazione dell'iscrivente; ma in caso di revoca o riforma del giudicato, subito che questo Giudicato di revoca, o riforma, abbia fatto passaggio in cosa giudicata, l'Iscrizione do-

vrà essere radiata, o ridotta a forma della nuova sentenza. 81.

Iscrizione rapporto alle forme, l'Iscrizione, alla pena della nullità, in caso di mancanza, o errore, quando però la mancanza, o l'errore, rendono incerta la persona del debitore, il fondo, e la somma, si eseguisce mediante la presentazione del titolo, o in originarle, o in copia autentica, assieme con due note sottoscritte, o dall' iscrivente, o suo incaricato, che contengono quanto appresso.

1. Per il creditore, nome, cognome, ed elezione di domicilio nel circondario dell'Uffizio.
2. Per il debitore, nome, e cognome, nome del padre, professione, e domicilio;
3. Natura del titolo, e data dell' atto;
4. Ammontare del credito per la somma certa, e determinata dall' atto, o nel caso d' incertezza per causa delle condizioni, o eventualità, per la somma approssimativa assegnata dall' iscrivente, a forma degli Art. 79. 81. 82. 87., e la natura della condizione, o eventualità;
5. L' indicazione della specie, e della situazione dei beni, sui quali si accende l' Iscrizione, quando non si tratti di Ipoteche Generali, o di Benefizio di Separazione di patrimoni, giacchè in tali casi l' indicazione delle generalità, e l' indicazione del titolo, e benefizio di separazione, bastano per investire tutti i beni immobili del debitore, e del defunto, situati nel circondario dell Uffizio. 79. 81. 82. 83. 86.

Iscrizione. Basta per ammettere l' Iscrizione, anche la

esibizione dei semplici originali, e se non fosse decorso il termine per la registrazione degli Atti Ipotecarj, non fa ostacolo che essi non siano stati registrati prima della loro Iscrizione, salvi però i diritti dell' Amministrazione del Registro, da conseguirsi al suo tempo. 84.

Iscrizioni radiate, non rivivono, nel caso in cui i titoli iscritti, ed estinti, tornino a sussistere di ragione, per l'annullazione del pagamento del creditore, o per qualunque altra causa, preesistente alla loro estinzione; ma è necessaria una nuova Iscrizione, la quale prende vita, ed efficacia, dal dì che si riaccende. 150.

Iscrizioni, per parte dei creditori del defunto, debbono accendersi sui beni ereditarj nel lasso dei due mesi, immediatamente successivi alla morte, per l' effetto speciale che rimangano efficaci, nel caso in cui l' erede si risolvesse di adire l' eredità con Benefizio di Legge, e d'inventario; imperocchè quando siano state accese dopo il detto bimestre, nel caso predetto, si annullano, e rimangono senza effetto se l'erede adisca con benefizio; In ogni caso tali Iscrizioni si debbono accendere nel solo nome del defunto, finchè l'erede non abbia fatto la voltura dei beni in conto proprio: ma dopo la detta voltura, debbono prendersi ancora nel nome dell'erede. 90.

— Quelle Iscrizioni per Ipoteche, o per privilegi acquistati, avanti la pubblicazione nel R. Motuproprio de' 2. Maggio 1836., che si eseguiranno dopo detta pubblicazione, dependentemente da capitali fruttiferi, comprenderanno per se medesime senza bisogno di dichiarazioni, oltre il capitale, anche un cumulo di tre annate qualunque di frutti, e quelli della corrente. 108. 111. 215.

Iscrizioni dei Privilegi, delle Ipoteche, e del Benefizio di separazione, hanno l'istessa vita, e sussistenza, e le istesse formalità, ma peraltro rapporto ai privilegi, debbono esprimersi nelle Note; le loro cause, e la presentazione dell' atto, ancorchè privato debbe bastare ai Conservatori per ammetterne la Iscrizione; e quanto al benefizio della separazione, il creditore debbe emettere nelle note ipotecarie, la dichiarazione della sua volontà di valersi di detto benefizio, e dedurlo, ed essendo stato già dedotto il benefizio medesimo, con atto di domanda, questa dimanda, debbe esibirsi al conservatore, (fattane anche menzione nelle note ipotecarie) nell' atto dell' esibizione di queste, e della accensione della Iscrizione. 32. 33. 34. 35. 36.

Iscrizioni soggette a rinnovazione. Sono soggette a rinnovazione dentro un anno dal dì della attivazione del R. Motuproprio, le Iscrizioni di Ipoteche, e privilegi, e del benefizio di separazione dei beni, che nel giorno di detta attivazione, verranno a compire, o avranno già compito, un decennio dal dì in cui l' iscrizione qualunque, sia stata portata nei Registri Ipotecarj, ed in mancanza di detta rinnovazione nel preaccennato termine, ne cesserà l'efficacia, e la loro rinnovazione dopo l' anno gli darà l' effetto di una prima Iscrizione. (Vedi rinnovazione). 216.

Iscrizioni esenti dalla rinnovazione; non è necessaria la rinnovazione delle Iscrizioni già accese, quando avanti il giorno in cui comincia l' osservanza del R. Motuproprio de' 2. Maggio 1836. sia accaduta la Vendita Coatta dei beni obbligati, e sia stata confermata l' aggiudicazione definitiva, susseguita dalla voltura, o quando sia spirato per tutti i cre-

ditori intimati dall' alienatario, nel Giudizio di Purgazione, il termine a dimandarne la vendita all' incanto, sull' offerta di rincaro, di che negli Art. 152. e 159; nè sarà necessaria parimente la rinnovazione delle Iscrizioni, già accese a favore delle mogli, per le Ipoteche delle doti, e Convenzioni Matrimoniali ed a favore dei minori, e degli interdetti per le indennità contro i Tutori, e Curatori, se al giorno in cui comincia l'osservanza del suddetto R. Motuproprio, cioè al 1. Luglio 1836., non sia già decorso, un anno dallo scioglimento del matrimonio, o dalla liberazione della tutela, e della interdizione. 216.

Iscrizione del benefizio di separazione; debbe eseguirsi dal creditore, o altro avente interesse, nel termine di cinque anni dal dì dell'aperta successione, còn questa differenza, che se l'Iscrizione si prende nei sei mesi successivi all' aperta successione, il creditore non risente pregiudizio alcuno dalle Iscrizioni, che in detto termine vengono accese dai Terzi, sui beni ereditarj per i contratti, e per il fatto dell' erede; se poi è presa dopo i sei mesi, ma nel quinquennio, le Iscrizioni accese dai Terzi come sopra, rimangono valide, in pregiudizio del creditore del defunto, al quale creditore peraltro l' Iscrizione del benefizio, in questo caso giova unicamente, dal dì nel quale è presa; notandosi che i creditori, e legatarj, e le femmine escluse dall' eredità intestate per l' esistenza dei maschi, perdono anche il benefizio della separazione, se non lo domandono, e deducono rispetto ai beni Mobili, dentro i due anni, e rispetto agli Stabili dentro i 5. anni dal dì dell' aperta successione. Nell' Iscrizione poi di questo benefizio, se questo

sia stato dedotto con dimanda, debbe farsene menzione, e debbe esibirsi colle note, anche l'atto stesso; quando poi l'Iscrizione si fa nei sei mesi, allora l'Iscrizione tien luogo di domanda. (Vedi separazione). 22. 25. 26. 35. 41.

Istrumenti esistenti nel fondo locato, sono affetti con privilegio, a favore del proprietario del fondo rustico, o urbano, per le mercedi, e pigioni per la indennità delle riparazioni a carico dei conduttori, e per tutti i patti del contratto, e quanto alle mercedi, e pigioni per tutte le scadute, e da scadere, se l'atto privato abbia data certa, altrimenti per le mercedi dell'anno corrente soltanto. 19.

L

Legatarj di un defunto. (Vedi benefizio di separazione). 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

Leggi antiche; le Prescrizioni contemplate nella nuova Legge, che ebbero principio avanti il 1. Maggio 1808, seguitano ad essere regolate dalle antiche leggi, cioè anteriori al 1. Maggio 1808., sotto l'espressa dichiarazione però, che ove per completarle, secondo le dette antiche leggi, occorresse tuttora uno spazio maggiore di anni 30., il termine s'intenda limitato a soli 30. anni decorrendi dal 1. Luglio 1836. in poi. 217.

Leggi anteriori; tutte le leggi, regolamenti, e consuetudini, veglianti nella materia dei privilegi, e Ipoteche, e quanto alle altre materie, nelle parti espressamente regolati dagli Articoli del R. Motuproprio de' 2. Maggio 1836. restano abolite dal dì 1. Luglio 1836. in poi. 221.

M

prietario del fondo rustico, o urbano, tanto scadute, che da scadere, le Pigioni, e Mercedi, sopra i frutti dell' anno, tanto pendenti, che recisi, non menochè sulle Merci custodite, se si tratta di Magazzino, o Taberna, e sopratutto ciò che serve ad istruire, ed a mobiliare il fondo locato, quando però la locazione resulta da istrumento pubblico, o da scrittura privata, avente data certa; ma se la concessione sia verbale, o se l' Atto privato non abbia data certa, non compete il privilegio, che per le mercedi, e pigioni dell' anno corrente; Il privilegio delle mercedi, e pigioni a favore del padrone del fondo rustico, o urbano compete come sopra, anche per le indennità dovute al locatore, per le riparazioni trascurate dal conduttore, e per ogni altro patto del contratto, e può esercitarsi egualmente dal locatore contro il subconduttore dentro la sola misura della mercede, o pigione da quest' ultimo convenuta, non tenendo conto peraltro delle anticipazioni pagate. 19.

Merci di magazzino, o taberna, e Mobili, sono affette con privilegio a favore del proprietario, e locatore del fondo, per pigioni, mercedi, e indennità, e per l' osservanza dei patti, ed il privilegio investe anche quelle del subconduttore. 19.

Miglioramenti sul Fondo rilasciato dietro intimazione dei creditori, il Terzo possessore gli ripete con privilegio nella misura del maggior prezzo, che ha acquistato il fondo, semprechè abbia iscritto il detto privilegio dentro un mese dal dì del seguito rilascio; ma per tali miglioramenti non gli compete però il gius di retenzione. 128. 130.

Miglioramenti e restauri. (Vedi sovventore). 17.

Minori. I minori, e interdetti hanno l' Ipoteca Legale

Generale su i beni dei loro tutori, e curatori dal dì della accettazione dei detti tutori, e curatori per i crediti resultanti dalla gestione dei medesimi, sotto l'obbligo della Iscrizione nel termine di un mese a cura dei Tutori, Patrigni, Curatori, Provveditori dei pupilli, e Giusdicenti rivestiti di competenza pupillare, potendo eseguire tali iscrizioni, anco i minori stessi, gl' interdetti, e i loro parenti. (Vedi Patrigni). 64. 80. 89. 98. 99.

Minori, Interdetti e Mogli; le Iscrizioni dell'Ipoteca Legale, e Generale competente a questi individui debbono eseguirsi dentro un mese dal dì in cui prendono vita le respettive Ipoteche, e prese in questo termine, operano l'effetto di far sussistere le Ipoteche, dal respettivo giorno in cui prendono vita, senza che facciano pregiudizio le Iscrizioni accese nell'intervallo di detto mese, su i beni dei mariti, degli ascendenti, dei tutori, dei patrigni, e dei curatori, per altre loro obbligazioni, ma quando siano accese dopo il termine del mese, la loro efficacia prende vita dal giorno della Iscrizione. 100. 102.

Minori e Interdetti; pendente la minore età non corrono, contro i minori le prescrizioni dei 10.-20., e 30. anni, e lo stesso dicasi rispetto agl' Interdetti, durante l'interdizione, e rispetto ai coniugi durante il matrimonio, nè recano danno alla moglie per il fondo dotale passato nei Terzi. 185.

Mobili; garantiscono l' obbligazione del debitore al pari degl' immobili. (Vedi Beni). 1.

— Sono Beni mobili, e si riguardano come tali tutti gli assegnamenti, e beni, che non sono indicati nell'Art. 4. della Legge, e non sono compresi nella categoria dei designati immobili. 45.

si son fatti coi denari somministrati dal sovventore. 17.

Mutuante di denaro per la compra di uno stabile è privilegiato su quello, quando costa dall'Atto d'imprestito, che la sovvenzione fu fatta per tal causa, e quando è legalmente giustificata la versione nella medesima del denaro; egli è soggetto ad iscrivere dentro trenta giorni dalla data dell' Atto. 17. 37.

N

Navi e bastimenti. La loro indole, e natura è regolata dalle disposizioni del Codice di Commercio. 5.

Negoziante; nei 10. giorni che precedono il fallimento del medesimo, non si acquista sui di lui beni, e assegnamenti, validamente, nè Pegno, nè Ipoteca di qualsivoglia specie, nè si eseguisce valida Iscrizione, anche per Ipoteche acquistate innanzi contro di esso. 89.

Nomi di debitori; la loro oppignorazione non produce effetto dirimpetto a tali debitori, senza la notificazione da farsi ai medesimi. 30.

Notaro; negli Atti privati costituenti Ipoteca Convenzionale, i quali non possono stipularsi se non se dalle parti, che sappiano firmare, e alla presenza di tre testimonj, i quali firmino assieme col costituente, è necessaria ancora la recognizione Notariale esprimente. 1. Che il Notaro ha letto l'Atto al costituente, e testimonj; 2. Che il costituente ha ratificato il contenuto dell' Atto; 3. Che i testimonj hanno dichiarato con giuramento, di avere apposte le loro firme respettive contestualmente, e di proprio carattere; 4. Che l'adempimento di

O

P

non risentono pregiudizio dalle alienazioni fatte dai debitori, dei Fondi obbligati; e per il loro pagamento possono direttamente rivolgersi contro i beni, qualunque passaggio abbiano fatto, e presso chiunque si trovino, onde ottenerlo fino all' esaurimento del prezzo realizzabile, a forma della Procedura, senza valutare il prezzo stipulato dagli alienatarj, e le condizioni dei loro contratti. 120.

PATRIMONI. (Vedi separazione di patrimonj). 20.

PATTI, di retrovendita, o che formano parte del prezzo, nella compra, e vendita, nel caso di ritorno dei Beni al venditore, per l' inadempimento di tali patti, essi non pregiudicano alle Ipoteche impostevi, dirimpetto ai terzi, le quali continuano a sussistere in tutta la loro efficacia, salva l' indennità di ragione. 62.

PEGNO. Il pegno si costituisce, mediante la consegna vera, o simbolica, al creditore di un oggetto, per la sicurezza del credito, ed occorrono gli appresso quattro requisiti, cioè

1. Che il pegno sia mobile; non potendo costituirsi sulla Taberna, e sopra altra università;
2. Che segua la tradizione, al creditore del pegno, onde rimanere presso di esso, o presso un terzo concordato, non potendo rimanere giammai presso il debitore;
3. Che il pegno resulti da pubblico Istrumento, o da Atto privato, con data certa;
4. Che la costituzione del pegno contenga la quantità del debito e la descrizione dell' oggetto. 29.

— Sui crediti, o nomi di debitori, è necessaria la

notificazione ai respettivi debitori, altrimenti il pegno è di niun effetto dirimpetto a questi. 30.

PEGNO, non si acquista validamente, nei 10. giorni che precedono il fallimento, su i beni del mercante. 89.

— Su questo non vi é concorrenza di privilegi, e il il creditore si paga col medesimo, in preferenza ad ogni altro, senza pregiudizio del disposto di ragione, quanto al pegno dei mobili ereditarj. 54.

PERIZIA, per l'effetto, che, gli Architetti Cottimanti, Muratori, e Operaj, e i Sovventori di denari, e materiali per restauro, compimento, o miglioramento di uno stabile, o per pagarne gli operaj impiegati nei lavori suddetti, sopra beni di suolo o di fabbriche, o di opere manufatte, godano del privilegio speciale, è necessaria, prima che sia posta mano ai lavori, una Perizia da farsi per mezzo di Perito, espressamente deputato dal Tribunale, la quale contenga il riscontro del precedente stato del fondo; e quindi altra simile Perizia, debbe farsi dentro due mesi dalla ultimazione dei lavori, per mezzo di Perito da deputarsi come sopra, con la quale si verifichi la esecuzione, e la somma erogata, occorrendo quanto al sovventore di denaro, o materiali, che anche l'Atto di sovvenzione giustifichi la sovvenzione fatta per dette cause, e che sia fatta la prova, che i lavori, e i pagamenti siansi eseguiti coi materiali, e coi denari somministrati; e nei suddetti casi, il privilegio è concesso quanto alle opere, e spese di miglioramento, per l'importare dell'aumento del valore risentito dal fondo, e quanto alle riparazioni necessarie alla conservazione del fondo, per il totale importare del credito, ed in ogni caso la

somma debbe esser quella effettivamente erogata, e resultante dalla seconda Perizia. Ma poichè, per gli Architetti, Cottimanti, e Muratori, ed altri Operaj, occorre la Iscrizione (a forma degli Art. 32. e 38., e per gli effetti di che negli Art. 39. e 40.) così le due relazioni, e perizie giudiciali che sopra, l'una anteriore al cominciamento dei lavori, e l'altra posteriore alla loro esecuzione, debbono distintamente iscriversi dentro i 30. giorni da quello in cui saranno state respettivamente rimesse. 17. 32. 38.

Pigioni, Canoni, e Mercedi di un Fondo urbano, o rustico scadute, e da scadere sono privilegiate a favore del proprietario, su i frutti, tanto pendenti, che recisi, dell' annata, e sulle merci custodite, se si tratta di taberna, e magazzino, e sopra tutto ciò che serve ad istruire, e mobiliare il fondo locato, quando la locazione costa da Pubblico Istrumento, o da Atto privato, con data certa: se poi la locazione è verbale, o per scritta privata senza data certa, allora il privilegio compete per le sole pigioni e mercedi dell' annata corrente; lo stesso privilegio delle pigioni, compete ancora per le indennità dovute al locatore, per le riparazioni trascurate dal conduttore, e per ogni altro patto del contratto, e può esercitarsi anche dal locatore contro il subconduttore, dentro la sola misura della pigione, e mercede convenuta da questo, senza tener conto però delle pagate anticipazioni. 19.

Preferenza; Vedi Privilegi anteriori alla nuova Legge. 204.

Prelazione, è dovuta ai creditori, a di cui favore ricorre, o il privilegio, o il pegno, o l'Ipoteca, o il Benefizio della separazione dei patrimonj. 3.

Prescrizione; Essa libera generalmente il debitore dalle sue obbligazioni verso il creditore, spoglia il creditore delle azioni corrispondenti, libera i Beni dalle Ipoteche, o dai privilegi, a favore del Terzo Possessore, e li fa perdere al creditore, e diventa un modo legittimo per il possessore, di acquistare il dominio, e per il proprietario di perderlo; ad essa non si può renunziare in previdenza, essendo solo permesso, di renunziare alla prescrizione già acquistata, da chi ne abbia la capacità; può bensì dedursi, ed opporsi, da qualunque persona che vi abbia interesse. 170. 171. 172.

— Rimane interrotta, dalla intimazione giudiciale diretta contro il debitore principale, anche di fronte al mallevadore, o qualunque altro coobbligato, o garante della evizione; ma le Iscrizioni accese dal creditore', non impediscono, nè interrompono il corso della prescrizione, stabilita a favore del debitore, o del terzo possessore. 176. 182.

— Corre contro qualunque Persona Individua, o Morale, ancorchè privilegiata, salva alle persone privilegiate la competente indennità contro gli Amministratori; Ma quella dei 10.-20., e 30. anni non corre contro i Minori, durante la minore età, contro gl' Interdetti, durante l' interdizione, contro i Coniugi, durante il matrimonio, nè a danno della Moglie, per il fondo dotale, passato nei Terzi. 185.

— Si opera nei termini di 2. 5. 10. 20. 30. anni. 173.

Prescrizione dei 2. anni, ha luogo per gli appresso titoli cioè

1. Per le spese giudiciali
2. Dette funerarie
3. Dette d' ultima malattia
4. Salarj di domestici

5. Somministrazioni alimentarie
6. Onorarj dei Difensori per la conservazione, e rivendicazione d'immobili
7. Per il credito degli Artefici, Operaj, e di quelli, che somministrarono il denaro, per sodisfarli, o i materiali, per eseguire il lavoro. 183.

Prescrizione dei 5. anni, ha luogo per gli appresso titoli cioè

1. Per le Imposizioni Regie, e Comunitative,
2. Per Fitti, e Pigioni di fondi rustici, e urbani;
3. Per Canoni dovuti al Padrone diretto, e Locatore,
4. Per il credito dell'Architetto, e Cottimante formato nel migliorare, o compire la fabbrica, o edifizio. 184.

— dei 10., e 20. anni; ha luogo e si opera contro il creditore, ed in favore del terzo possessore, sopra i beni aggravati di privilegi, e d'Ipoteche passati in detto terzo possessore, col lasso dei 10. anni, quando detto creditore, sia presente, e col lasso dei 20. anni, quando sia assente dal Granducato; ma non corre, che dal dì della Voltura dei Beni eseguita in conto proprio del terzo possessore, e sempreché, però, il creditore fosse in potenza, e facoltà di esercitare contro il debitore, e i beni obbligati la sua azione al momento suddetto, e semprechè concorrano ancora nel detto Terzo Possessore il giusto titolo, e la buona fede, qual buona fede sempre si presume, fino alla prova contraria, bastando che esista la buona fede, al giorno dell'acquisto; peraltro, il termine non comincia a decorrere, nel caso di obbligazione differita ad un dato tempo, o condizionale, o eventuale, se non se dal giorno

in cui il creditore poteva esercitare la propria azione contro il debitore, e i beni obbligati o dal giorno della determinata scadenza, o da quello in cui si verifica la condizione, o l'evento. 175. 178. 179.

Prescrizione dei 30. anni, ha luogo in favore del debitore, e contro il creditore per i crediti, ed anche per i privilegi, e per le Ipoteche, se ne esistono, a cautela dei crediti stessi, rimanendo prosciolti e liberi i beni obbligati, quando nel lasso di 30. anni finiti, non sia stato riconosciuto, o confermato il debito dal debitore, e nonostante la di lui morosità, non abbia giudicialmente sperimentate, il creditore, le sue azioni, decorrendo il detto termine dei 30. anni dal di, in cui poteva il cretore esercitare la sua azione contro il debitore, e i beni obbligati, o in cui si sia verificata la condizione, l' evento, o la decorrenza del giorno determinato; ed ha luogo pure questa prescrizione dei 30. anni, contro il Benefizio della separazione dei patrimonj, computandosi in questo caso i 30. anni dal dì della aperta successione, semprechè però questo Benefizio sia stato mantenuto utile a forma degli Art. 22., e 25.; nè per questa prescrizione occorrono la buona fede, e il giusto titolo. 174. 175. 177. 180.

— Del dominio; Il dominio si prescrive, con buona fede, e giusto titolo, col lasso di 10. anni, tra i presenti, e di 20., fra gli assenti dal Granducato, computabili dal dì della Voltura, in favore del terzo Possessore, quando non abbia il Proprietario dedotto giudicialmente le sue azioni e il Possessore riconosciuto il di lui diritto, in detti termini, contro il terzo Possessore; ed all' incontro

si prescrive, ove manchino il giusto titolo, e la buona fede, col lasso di 30. anni finiti, a favore del terzo Possessore, e contro il Proprietario, quando non abbia il Possessore stesso riconosciuto in detto termine il diritto del Proprietario, o questo non abbia dedotte in giudizio le sue azioni. 181.

Prescrizione dell' azione ai danni, contro i Conservatori delle Ipoteche, ha luogo, spirati gli anni 10., dal dì in cui per una causa qualunque, siano cessate le loro incombenze in quell' Uffizio, per dependenza della di cui gestione, è dovuta la indennità, sempreché, dentro i 10. anni, i dannificati non abbiano dodotte, contro i medesimi, le loro Istanze Giudiciali; e dopo detto termine deve radiarsi ogni Ipoteca iscritta per le loro cauzioni. 201.

Prescrizioni; Quelle tutte che sono contemplate nella nuova Legge, e R. Motuproprio de'2. Maggio 1836., ma che ebbero principio avanti il 1. Maggio 1808., seguitano ad essere regolate dalle antiche Leggi, con questo però, che quando le antiche leggi, per completare le prescrizioni, esigessero un lasso di tempo maggiore dei 30. anni, si completino col decorso di anni 30., contando dal giorno della attivazione, ed eseguibilità del suddetto R. Motuproprio; ma le prescrizioni, poi, il di cui principio rimonta, all' *epoca del 1. Maggio* 1808., nella quale fu attivato in Toscana il Codice Francese, depondono dalle regole stabilite nel Codice stesso. 217. 218.

Presunzioni, e Argomenti; l' Ipoteca non può dedursi per quelle, e per questi; ma se è Legale, è espressa dalla Legge, se è Convenzionale è espressa

dalla Stipulazione, e se è Giudiciale è un effetto proprio della Sentenza che condanna. 61.

PRIVILEGIO; È un diritto, che attesa la causa particolare del credito, assicura il pagamento, con preferenza, al Creditore senza riguardo di tempo, o d'Ipoteca. 7.

— È generale o speciale; e quindi comprende
 o tutti i Mobili, e Immobili,
 o tutti i Mobili soltanto,
 o alcuni capi di Immobili,
 o alcuni oggetti di Mobili. Art. 8.

— Generale su tutti i mobili, ed immobili, compete

1. Alle spese Giudiciali
2. Alle spese Funerarie
3. Alle spese Di ultima malattia per gli ultimi sei mesi,
4. Ai salarj delle persone di servizio per gli ultimi sei mesi,
5. Alle somministrazioni alimentarie per gli ultimi sei mesi,
6. Alle Imposizioni Regie, e Comunitative per l'annata corrente, e per gli arretrati del Biennio precedente. 9. 10. 11. 12. 13.

— Questo privilegio è esente dall'Iscrizione Ipotecaria, e non può esercitarsi sugl'Immobili, se non siano escussi prima i Mobili. 16. 44.

— Speciale, sopra gl'Immobili, compete

1. Al Registro per i diritti, e multe di passaggio d'immobili,
2. Al Sovventore per restauri, o miglioramenti ec.
3. Ai Cottimanti, Muratori, Operaj, Architetti per opere, e spese di restauro, miglioramento ec.

4. Ai Difensori per loro onorarj ec., sul fondo conservato, e recuperato;
5. Al Venditore per il prezzo non pagato, sul fondo alienato;
6. Al Sovventore per la compra di uno stabile;
7. Al Padrone diretto, e al Locatore a lungo tempo, sopra l'utile dominio, per canoni;

ma è esente dall'Iscrizione, soltanto il privilegio dei creditori di N.° 1. 7. Artic. 17. 44.

Privilegio su tutti i Mobili, compete alla moglie per la dote legalmente giustificata. 18.

— Sopra alcuni mobili, compete ai Creditori 1. per le Spese servite per la sementa, e per le raccolte, su i prodotti di queste, 2. per le Pigioni, e Mercedi, su i frutti dell'annata, sulle merci custodite nei magazzini, o taberne locate, e sopra tuttociò che serve ad istruire, ed a mobiliare il fondo locato, 3. per i Crediti dependenti da Colonia sulla parte colonica, o dominicale (Vedi mercedi). 19.

— Per i miglioramenti, fatti sul fondo (o rilasciato, o venduto per incanto) dal terzo Possessore, compete al terzo Possessore medesimo, sul fondo rilasciato, o venduto per Incanto, quando esso iscriva dentro un mese dal dì del seguito rilascio o Spoglio. 130.

Privilegi; tutti quelli che riguardano gl'immobili non producono effetto, se non sono iscritti nei modi, e termini prescritti dalla Legge, salve l' eccezioni della Legge stessa rapporto agli esenti. 9. 32. 44.

— La loro Iscrizione deve esprimere la respettiva causa, e basta la presentazione del titolo anche privato, in forma, per ammetterne l'Iscrizione. 34.

— Sono esenti dall' Iscrizione gli appresso privilegi

1. Spese Giudiciali,
2. Spese Funerarie,
3. Spese D'ultima malattia per gli ultimi sei mesi,
4. Salarj di sei mesi ultimi,
5. Alimenti di sei mesi ultimi,
6. Imposizioni dell'annata corrente, e del biennio precedente,
7. Diritti di registro, e ammende per contrattazioni,
8. Canoni dell'annata corrente, e due annate immediatamente precedenti. 44.

PRIVILEGI anteriori alla Nuova Legge, acquistati, in forza delle leggi precedenti, per la di cui conservazione vi era un termine indefinito ad eseguirne la Iscrizione, debbono per il disposto della nuova Legge, nonostante, iscriversi a tutto Giugno 1837., cioè dentro un anno dal giorno, in cui è reso eseguibile il predetto R. Motuproprio, che incomincia ad essere attivo, ed obbligatorio nel dì 1. Luglio 1836., dal qual giorno, restano abolite tutte le Leggi, Regolamenti, e Consuetudini veglianti nella materia dei Privilegi, e delle Ipoteche; ed in mancanza di tale Iscrizione, nell' accennato termine, i detti privilegi, rimangono nella condizione di semplici Ipoteche, efficaci dal giorno della eseguita Iscrizione: la preferenza, peraltro, fra i Privilegi antichi, seguita ad essere determinata dalle Leggi vigenti all'epoca in cui fu acquistato il diritto, o il credito. 203. 204. 221.

PRIVILEGI e Ipoteche create avanti la pubblicazione del R. Motuproprio, che erano esenti dall'obbligo della Iscrizione, e che vi sono assoggettati dalla nuova Legge, debbono iscriversi dentro un anno dal dì,

in cui è reso eseguibile il detto Motuproprio, e questa Iscrizione, conserva la loro efficacia, e prerogativa; ma decorso il detto termine, le Ipoteche assumono il grado della Iscrizione, e i privilegi degenerano in Ipoteche Legali, che dirimpetto ai terzi non sono efficaci, che dal dì in cui sono iscritte. 40. 205.

PRIVILEGI che esigono l'Iscrizione se non vengono iscritti nei modi, e termini espressi dalla Legge, si perdono, e degenerano in semplici Ipoteche Legali con efficacia dirimpetto ai Terzi dal dì in cui vengono iscritte. 40.

PRIVILEGI antichi, la preferenza fra i privilegi antichi seguita ad essere determinata dalle leggi vigenti all'epoca in cui fu acquistato il diritto, o il credito. 204.

PROPRIETARI e Locatori; il privilegio compete loro per le mercedi, o pigioni scadute, e da scadere, se vi è scritta privata con data certa, o Pubblico Istrumento; ma se l'Atto privato non ha data certa, o se la locazione è verbale, allora il privilegio milita per le sole mercedi, o pigioni dell'anno corrente. 19.

PUBBLICITA' dei Registri Ipotecarj, si ottiene, o per mezzo dei Certificati, che il Conservatore rilascia a chiunque li domanda, o per mezzo della vista dei Registri, e Repertorj, che non può negarsi a qualunque richiedente, coll'assistenza del Conservatore, o suo Delegato. 198.

PURGAZIONE, è un mezzo per cui il nuovo Proprietario, non personalmente obbligato a favore dei creditori del suo Autore, rende libero l'immobile acquistato, dagli oneri, e dalle Ipoteche, e ne conseguisce la piena, e libera disponibilità, adem-

piendo, dopo i due mesi dal dì della fatta Voltura le forme prescritte dalla Legge. 151. 152. 153. 154. 155. 156.

Purgazione, quanto alle forme si eseguisce, dal Compratore, dal Donatario, dal Permutante, e da altro nuovo Proprietario, decorsi due mesi dal dì della Voltura del suo acquisto, mediante il Deposito nella Cancelleria del Tribunale, cui spetta, di una Dichiarazione firmata da esso, o da un suo Procuratore, di volere sodisfare immediatamente gli oneri, e debiti iscritti, tanto esigibili, che non esigibili, dentro la concorrenza del prezzo del suo acquisto, e mediante la Notificazione di detta dichiarazione, e la contemporanea Intimazione dei creditori, a comparire, dentro un mese, dal dì della notificazione (da farsi tal notificazione al domicilio eletto, ed in mancanza, mediante l' affissione alla porta del Tribunale) nella Cancelleria del Tribunale per ricevere il pagamento dei loro crediti. 102. 103. 104. 105. 152. 153. 154. 155. 156.

— La dichiarazione del terzo Possessore di voler sodisfare i creditori iscritti, che è l'Atto iniziativo della Purgazione, debbe contenere:

1. L'Estratto del Titolo d' acquisto, cioè, la data, e natura dell'Atto, la indicazione dell'Alienante, le qualità degli Stabili, il Circondario, ove sono situati, il Prezzo stipulato, o resultante da una Perizia Giudiciale, e gli Oneri, che ne formano parte.
2. La Fede della seguita Voltura,
3. Il Prospetto di tutte le Iscrizioni veglianti sopra i Beni. 154.

— Oltre la Dichiarazione, Notificazione, e Intimazione, il nuovo Acquirente, che vuol purgare,

debbe fare affiggere alla porta del Tribunale, nel cui Circondario sono compresi i beni, e a quella dell' Uffizio di Conservazione d' Ipoteche, un Avviso, da inserirsi anche in Gazzetta, o nel Giornale Giudiciario, ove questo esista, il quale contenga quanto appresso:

1. La di lui offerta di sodisfare i debiti, e oneri iscritti su i beni acquistati,
2. L' indicazione dei Beni,
3. Quella dell' Atto d' acquisto,
4. Il Prezzo, e gli Oneri,
5. Il Tribunale avanti il quale si procede, e da cui dovrà emanare la Graduatoria.

Il detto Avviso da affiggersi al Tribunale, e Uffizio d' Ipoteche, e inserirsi in Gazzetta, equivale alla notificazione per quei creditori, che sono esenti dalla Iscrizione. 155. 156. 157.

Purgazione; il deposito, e la dichiarazione, dal Terzo Possessore, che vuol purgare, può farsi in ogni tempo, quando esso non venga molestato; ma nel caso di molestia, per parte di alcuno dei creditori, debbe farsi nel termine di giorni 30. dal dì della ricevuta molestia. 158.

Q

Questioni relative a Iscrizioni, debbono dai debitori promuoversi, contro i creditori, avanti i Tribunali competenti, con citazione fatta alla persona, o all' ultimo domicilio indicato dall' Iscrivente, e ciò ancorchè fosse accaduta la morte di esso, o del di lui domiciliatario. 93.

Quinquennio, la facoltà di dedurre il Benefizio di Separazione, per gl'Immobili, e limitata ad un quinquennio dal dì dell' aperta successione, e per i mobili, a soli due anni. 22.

— Resta senza effetto, e può cancellarsi l'Iscrizione accesa per interesse dei minori, e interdetti, sui Beni del Tutore, Patrigno, e Curatore, dopo decorsi anni 5. dal dì della cessazione della minore età, o della interdizione. 149.

— Per l' iscrizione del Benefizio di Separazione dei Patrimonj, è accordato l' intiero termine del quinquennio; ma se tale Iscrizione, è presa dentro il semestre, successivo all' aperta successione, il creditore non risente pregiudizio dalle iscrizioni, che i creditori dell' Erede, possano avere accese nel corso del semestre medesimo; se poi è presa dopo il semestre, quantunque nel quinquennio, le Iscrizioni dei terzi creditori dell'erede, rimangono valide, ed efficaci, anche in pregiudizio del creditore del defunto, la di cui Iscrizione è efficace soltanto dal dì in cui è presa. 41.

R

Raccolte, le spese relative a queste sono privilegiate sul loro prodotto. 19.

Radiazione delle Iscrizioni, può chiedersi da ogni Interessato, e ottenersi, o col consenso dell' Iscrivente, o per Sentenza, quando il titolo iscritto è venuto a mancare, o ad estinguersi, o non ha potuto regolarmente formarsi. 144. 145.

— D' Ipoteche generali, può ottenersi coll'esibizione,

in cosa giudicata, beninteso però, che il consenso resulti o da pubblico Istrumento, o da Atto privato in forma; Le spese poi per la riduzione debbono soffrirsi da chi la richiede, salvi i casi di ragione, nei quali debbono subirsi dal creditore opponente. 137. 138. 143.

Riduzione; Rapporto alle Ipoteche Giudiciali, o Legali per crediti condizionali, o indeterminati, i debitori possono dimandare la riduzione per l'eccesso, secondo il prudente arbitro del Giudice. 139.

— Nelle Ipoteche Convenzionali non si ammette riduzione, senza il consenso degl' interessati, o se non si dimostra sodisfatta, ed estinta, almeno, la metà del debito; nel qual caso può chiedersi dal debitore la riduzione, quando l' importare del fondo, rimanga superiore al valore duplo del residual credito; peraltro anche in tali Ipoteche Convenzionali, quando il debito indeterminato abbia ricevuto dal creditore, un valore estimativo eccedente, può aver luogo la riduzione, se il valore, e prezzo del fondo obbligato supera il capitale del credito aumentato di quattro annate di frutti, delle spese, ed inoltre di un terzo del valore cumulato dei detti articoli, netto da ogni gravame, ed Ipoteca. 135. 140. 141.

— Se essa sia riconosciuta, dopo eseguita, essere dannosa al creditore, perchè il credito ammonta a somma più forte di quella, a cui fu ristretta l' Iscrizione, può accendersi nuova Iscrizione, ma con efficacia soltanto dalla sua data. 142.

— Delle Iscrizioni, accese o da accendersi su i beni, acquistati posteriormente alla attivazione del Real Motuproprio, per Ipoteche Generali di qualunque specie, dependenti da Titoli anteriori al 1. Mag-

gio 1808., avrà luogo, semprechè le dette Iscrizioni siano eccedenti, avuto riguardo al valore non tanto dei beni di nuovo acquisto, che di quelli, che il debitore possedeva nel giorno della attivazione del R. Motuproprio de'2. Maggio 1836., il di cui valore cumulato, al netto d'ogni aggravio, superi il duplo del Capitale rimasto vivo, e sus sistente. 211. 213.

Riduzione d' Iscrizioni può chiedersi, quando, mediante parziali pagamenti, in qualunque tempo eseguiti, il capitale del credito originario, sia rimasto saldato, almeno per metà, si tratti d' Ipoteca, o generale, o speciale, senza riguardo per la generale alla qualità dei beni o presenti, o di nuovo acquisto compresi nella Iscrizione, ed ancorchè si tratti d'Iscrizione, d' Ipoteche convenzionali poste in essere dopo il 1. Maggio 1808., e sussistenti al giorno dell' attivazione del R. Motuproprio, verificandosi l' eccesso, semprechè il valore cumulato dei beni per i quali siano state accese le Iscrizioni resulti al netto di ogni aggravio, superiore al duplo del capitale del credito rimasto vivo, e sussistente. 211. 213.

— Le Iscrizioni d' Ipoteche Convenzionali poste in essere dopo il 1. Maggio 1808., e sussistenti al giorno della attivazione del R. Motuproprio, anderanno soggette a riduzione in tutti i casi, nei quali mediante parziali pagamenti, in qualunque tempo eseguiti, il capitale del credito originario sia rimasto saldato, almeno per la metà, senza riguardo per le Ipoteche generali, alla qualità dei beni, o presenti, o di nuovo acquisto compresi nella Iscrizione, e quando si verifichi, che il valore cumulato dei beni iscritti al netto d' ogni aggravio sia superiore

al duplo del capitale del credito rimasto vivo, e sussistente. 211. 212. 213.

RIDUZIONE; Le Iscrizioni per Ipoteche Legali posteriori al 1. Maggio 1808., e per le Giudiciali, saranno soggette alla riduzione, tutte le volte, che gli stabili obbligati, importano un prezzo che supera il capitale del credito, aumentato di 4. annate di frutti, delle spese, ed inoltre di un terzo del valore cumulato dei detti articoli, netto da ogni gravame, o Ipoteca; la riduzione in tal caso ha luogo sul di più. 135. 214.

— Le spese di riduzione di una Iscrizione sono a carico di chi la richiede; salvi i casi in cui siano di ragione a carico dell' opponente. 144.

RIFIUTO o ritardo del Conservatore, tanto per accendere le Iscrizioni, quanto per rilasciare i Certificati, il Conservatore in tali casi si sottopone alla refezione dei danni, ed interessi, potendo il suo rifiuto, o ritardo costatarsi per Atto disteso da Notaro, con assistenza di due testimonj. 193.

RILASCIO del fondo, può farsi questo dal terzo Possessore, che abbia capacità di alienare, e che non abbia riconosciuto il debito, e non ne risponda in proprio, in caso di molestia, eseguendosi, dopo il termine dei 30. giorni assegnatili dal creditore, a pagare, o a rilasciare l' immobile un tale rilascio presso il Tribunale del luogo, ove è situato il fondo, nel qual caso il Giudice, alla richiesta degl' interessati, nomina un Amministratore, in contradittorio del quale se ne fà la vendita colle forme ordinarie. 124. 125. 127.

RINCARO (Vedi creditore rincarante, e purgazione). 159.

RINNOVAZIONE delle Iscrizioni; Tutte le Iscrizioni delle Ipoteche, dei Privilegi, e del Benefizio di Sepa-

razione, che nel 1. Luglio 1836. compiranno, o avranno già compito un decennio, dal dì in cui furono portate su i Registri Ipotecarj, debbono rinnovarsi dentro un anno, decurrendo dal 1. Luglio 1836., altrimenti, in defetto di tale rinnovazione, nel suddetto termine, se siano rinnovate posteriormente, avranno l'effetto di una prima Iscrizione. 216.

Rinnovazioni d'Iscrizioni; Le Iscrizioni da rinnovarsi dentro un anno computabile dal 1. Luglio 1836. si faranno, colla osservanza delle stesse precise forme prescritte per le Iscrizioni originarie, colle stesse dichiarazioni contenute in queste, e colla aggiunta, di essere state fatte in conferma, e rinnovazione delle medesime, omessa soltanto la presentazione del titolo; e se si rinnovino dai cessionarj, o dagli eredi dei creditori, che hanno iscritto, debbe ciò farsi in nome dei cessionarj, e degli eredi predetti, col nome dei cedenti, o dei loro autori; e se i cessionarj non avessero fatto variare nei Registri il domicilio eletto in principio dal cedente, debbe risultare dalla rinnovazione la loro qualità, colla presentazione dell'Atto autentico, che giustifica tal qualità di cessionarj; Tali rinnovazioni si faranno pure contro l'originario debitore, e nel suo nome, con facoltà al creditore iscrivente di comprendervi anche il proprietario attuale del fondo obbligato, resultante dalla fede Estimale da esibirsi al Conservatore, e di accendere l'Iscrizione rinnovata, anche nel suo nome, e contro il medesimo attuale proprietario; le spese poi, si anticiperanno dal rinnovante, ma saranno a carico del debitore, ove non esista il patto espresso; e per le rinnovazioni contro i tutori, e curatori,

le spese saranno a carico dei patrimonj amministrati. 216.

Rinnovazioni; Non è necessaria la rinnovazione delle Iscrizioni, quando prima del giorno in cui comincia ad avere esecuzione il R. Motuproprio de'2. Maggio 1836. sia accaduta la vendita coatta dei beni obbligati, e confermata con l'aggiudicazione definitiva, susseguita dalla Voltura, o quando sia spirato per tutti i creditori, intimati dall'alienatario, il termine a dimandare la vendita all'incanto sull'offerta di rincaro: ne è similmente necessaria la rinnovazione rapporto alle Iscrizioni in favore delle mogli, per le Ipoteche delle doti, e convenzioni matrimoniali, ed in favore dei minori, e interdetti, per le indennità, che gli competono, contro i tutori, e curatori, se sia rimasto sciolto il matrimonio, o se sia avvenuta la liberazione dalla tutela, o dalla interdizione, dentro l'anno immediatamente precedente al giorno della attivazione, ed eseguibilità del suddetto R. Motuproprio, sicchè al 1. Luglio 1836., giorno della attivazione del detto R. Motuproprio, non fosse peranche decorso un anno dal dì dello scioglimento del matrimonio, o dell'avvenuta maggiore età, o liberazione. 216.

S

Salari di Persone di servizio, sono privilegiati sui Mobili, ed Immobili per gli ultimi sei mesi, e sono esenti dall'Iscrizione. 9. 13. 44.

— Di Domestici. (Vedi Prescrizione di due anni). 183.

Scritte Private, di Affitto, o Locazione, se sono con data certa, danno il Privilegio particolare sui frutti,

e sui Mobili per le Pigioni, e fitti scaduti, e da scadere, se poi mancano di data certa, o se gli affitti sono verbali, il privilegio è limitato alle sole pigioni dell' annata corrente. 19.

SEMESTRE; il Privilegio delle Spese di ultima malattia, dei Salari dei Domestici, e delle Somministrazioni alimentarie, si limita a quelle dell'ultimo Semestre; l'Iscrizione del Benefizio di Separazione, perchè sia in ogni rapporto utile al creditore del Defunto, anche di fronte ai Creditori dell' Erede, che abbiano Iscritto sui Beni del Defunto, debbe accendersi nel semestre dal dì dell' aperta successione; Il Camarlingo, sebbene sia esente dalla Iscrizione delle Imposizioni Regie, e Comunitative per quelle dell'annata corrente, e del Biennio precedente, tuttavolta, di quelle, che siano rimaste a suo carico, debbe farne iscrizione nel Semestre dal dì, in cui sarà cessata la sua gestione; Il Benefizio di Separazione di Creditori, e Legatarj sulle Eredità aperte avanti l' Introduzione del Sistema Ipotecario in Toscana, debbe Iscriversi dentro sei mesi dal dì dell' attivazione della nuova Legge, altrimenti non è più deducibile; Questo stesso Benefizio di Separazione competente alle femmine escluse, per l' esistenza dei maschi, dalla successione intestata, aperta avanti la nuova Legge Ipotecaria, ma dopo l'Editto Successorio de' 18. Agosto 1814. debbe iscriversi dentro il semestre, a datare dal 1. Luglio 1836. giorno della attivazione del R. Motuproprio. 12. 13. 14. 41. 42. 45. 208. 209.

SEMOVENTI divenuti strumenti dei beni, e finchè mantengono tale destinazione, sono immobili a tutti gli effetti ipotecarj. 4.

SENTENZE contradittorie, o contumaciali, proferite dai

Tribunali in prima, o ulteriore istanza che contengono condanna, conferiscono l'Ipoteca Giudiciale sui Beni posseduti dal debitore, nel giorno della condanna, in favore delle persone, dalle quali le sentenze si sono ottenute. 67. 68.

SENTENZE di Tribunali Esteri. (Vedi Tribunali Esteri). 67

— Le sentenze danno Ipoteca Giudiciale, sopra ciascheduno degli stabili posseduti dal soccombente nel giorno della condanna, e possono iscriversi anche prima della loro notificazione. 81.

SENTENZA; la sentenza passata in cosa giudicata, basta per ottenere la radiazione delle Iscrizioni di Ipoteche generali, in tutti gli Uffizi ove sono accese. 148.

— Che conferisce Ipoteca Giudiciaria, è iscrivibile tosto pronunziata anche prima della notificazione 81.

— La sentenza che condanna ha per suo proprio effetto quello di far nascere l'Ipoteca Giudiciale. 61.

SEPARAZIONE dei patrimonj, ne compete il benefizio ai creditori del defunto, anche Chirografarj, ai Legatarj, e alle Femmine escluse dai maschi per la Legge de'18. Agosto 1814., dalla eredità intestata, col riservo della dote, e alimenti, onde dimandare che i mobili, e immobili dell'eredità, servano alla dimissione dei loro diritti, e crediti, con preferenza ai creditori particolari dell'erede. 20.

— La facoltà di dedurre questo Benefizio quanto ai mobili, se esistono sempre nel dominio dell'erede, dura per due anni, dal dì dell'aperta successione; e persevera per 5. anni, sugli Stabili, quando questi dentro il quinquennio, e prima che sia stato dedotto il Benefizio, non siano stati alienati dall'erede medesimo, quale alienazione, però, rimane irretrattabile, sempreché sia anteriore alla deduzio-

ne del Benefizio, giacchè la posteriore deduzione non nuoce alla irretrattabilita della vendita, salve le alienazioni fatte in frode, e salvo il diritto di domandare questo Benefizio utilmente nel termine accordato per iscriverlo dopo la voltura. 22. 23. 41.

SEPARAZIONE. Può dedursi utilmente sul prezzo estante, dentro 2. anni rapporto ai mobili, e dentro 5. rapporto agli immobili, e se ne decade dopo i detti termini, quando non sia stato dedotto nei termini medesimi, questo Benefizio, anche mediante l'Iscrizione tempestiva, che può tenere il luogo della domanda. 24. 25. 26.

— Si conserva il Benefizio a quelli che lo hanno iscritto, e domandato, e l'adizione beneficiata, e l'inventario non suppliscono all' Iscrizione che è necessaria per la conservazione del Benefizio sugli immobili. 28. 32. 33.

SEPARAZIONE di patrimonj; la dichiarazione di valersene, e di dedurla, deve risultare, o dalla Iscrizione, o da una dimanda separata, da esibirsi al Conservatore, e farsene menzione nelle Note d' Iscrizione. 35.

— L' Iscrizione del Benefizio di Separazione, debbe prendersi dentro i 5. anni, con questa distinzione, che, se si accende dentro i 6. mesi dal dì dell' aperta successione, allora non pregiudicano le Iscrizioni accese dai creditori per il fatto dell' erede, se poi si accende dopo i 6. mesi, sebbene dentro il quinquennio, allora le Iscrizioni per il fatto dell'erede pregiudicano al creditore del defunto. 41.

— Il creditore cui compete questo Benefizio e che se lo sia legittimamente conservato, vince tutti i creditori dell'erede, meno l' Amministrazione del Registro per i diritti dovutigli. 55.

Somma iscritta; L'Iscrizione sostiene l'Ipoteca per la sola somma iscritta, quantunque sia minore di quella espressa nel titolo, o Atto costitutivo della Ipoteca. 87.

Somma occorsa per restauro, compimento, o miglioramento di stabili, e per opere, e spese di riparazione, partecipa del privilegio, limitatamente però a quella effettivamente erogata, e resultante dalla seconda perizia. 17.

— Nel pegno debbe essere certa, ed espressa, altrimenti il pegno non ha effetto. 29.

Somministrazioni alimentarie, le spese per tali somministrazioni sono privilegiate sui i mobili, e sugli immobili, e si limitano al vitto, e vestiario rigoroso corrisposto al debitore, e agli individui, che esso ha l'obbligo di alimentare per gli ultimi sei mesi che precedono la morte, o la decozione, e sono esenti dalla Iscrizione per la conservazione del relativo privilegio. 9. 14. 44.

Sovventore di denaro, e materiali per restaurare, compire, e migliorare lo stabile, o per pagarne gli operaj, ha sul detto stabile il privilegio speciale, purchè dall'Atto d'imprestito, resulti, che la sovvenzione è stata fatta per dette cause, e sia provato che i lavori, come i pagamenti degli operaj, siansi eseguiti coi materiali, e coi denari somministrati, e purchè avanti che sia posta mano ai lavori abbia avuto luogo il riscontro del precedente stato del fondo per mezzo di Perito espressamente deputato dal Tribunale, e qualora coll'istesso mezzo, e nell'istesso modo dentro due mesi dall'ultimazione dei lavori, ne sia stata verificata la esecuzione, e la somma effettivamente erogata, sotto l'onere però di accenderne al competente Uffizio la

Iscrizione, nel termine di giorni 30. dal dì dell'Istrumento Pubblico, o dalla data materiale dell'Atto privato d'imprestito (Vedi Muratori). 17. 37. 38.

Sovventore di denaro per compra di un immobile, ha privilegio sull'immobile comprato, purchè dall'Atto d'imprestito resulti, che la sovvenzione fu fatta per tal causa, e purchè la versione nella medesima rimanga legalmente giustificata, ma questo privilegio va soggetto ad Iscrizione nel termine di 30. giorni dalla data dell'atto, pendente il qual termine, non gli pregiudicano le Iscrizioni che venissero prese da altri creditori, e soltanto trascorso il detto termine senza la Iscrizione, il privilegio degenera in una Legale Ipoteca, che ha la data dal giorno in cui viene iscritta. 17. 32. 36. 37. 39. 40.

Spese Giudiciali che godono del privilegio generale su tutti i mobili, e immobili son quelle, che per interesse comune dei creditori, servono per

1. Apposizione e 2. Remozione } di Sigilli
3. Inventario Legale
4. Pignoramenti
5. Sequestri
6. Custodia
7. Amministrazione
8. Vendita e
9. Distribuzione del prezzo } Degli oggetti spettanti al comune debitore

e compete per queste il detto Privilegio generale, il quale è esente dall'obbligo della Iscrizione. 9. 10. 44.

Spese funerarie sono privilegiate con privilegio generale su tutti i mobili, e immobili, e sono quelle che secondo la legge, e nei limiti della decenza, servono per il trasporto e inumazione e per gli Uffizi

di religione e queste spese sono esenti dall'obbligo della Iscrizione. 9. 11. 44.

SPESE d' ultima malattia; Queste spese sono esenti dall'obbligo della Iscrizione, e sono privilegiate come sopra, su tutti i mobili, e immobili; esse si limitano alle appresso

1. Alimenti, e } all' Infermo,
2. Assistenza }
3. Medico }
4. Chirurgo, e } per l' Infermo,
5. Medicinali }

durante l'ultima malattia che ha condotto a morte, e per gli ultimi sei mesi della medesima soltanto; 9. 12. 44.

SPESE per la sementa e per le raccolte; Il credito di spese per la sementa, e per le raccolte è privilegiato sui prodotti delle medesime. 19.

SPESE; quelle di Iscrizioni, e di rinnovazione, nella mancanza di patto contrario, gravano il debitore, ma debbono anticiparsi dall' iscrivente, e quelle Iscrizioni che si accendono contro i tutori, e curatori, debbono farsi, a spese dei respettivi patrimonj amministrati; ma le spese di reduzione, sono a carico dl chi richiede la reduzione, salvo il caso in cui di ragione posino a carico del creditore opponente. 94. 95. 143. 216.

— L'Iscrizione per il capitale, comprende le spese dell' Atto, quelle della Iscrizione, e quelle per la collocazione nel Giudizio di Graduatoria 113.

SPESE giudiciali, Funerarie, e di ultima malattia. (Vedi prescrizione di due anni). 183.

SPESE giudiciali anticipate, e onorarj del Difensore nel Giudizio sostenuto per la conservazione, o per il recupero dell'immobile, o del suo prezzo, godono

il privilegio particolare sull' immobile conservato, o recuperato, o suo prezzo, ma occorre la Iscrizione di tal privilegio da accendersi nel termine di giorni 30., dal dì in cui l'affare è rimasto finito per Sentenza, per Transazione, o per recesso dalla lite, in defetto della quale tempestiva Iscrizione, il privilegio degenera in un Ipoteca legale, e l' Iscrizione successiva dirimpetto ai terzi non diviene efficace che dal giorno in cui è accesa. 17. 32. 37. 39. 40.

STELLIONATARJ; sono Stellionatarj, 1. Coloro che ipotecano un immobile, mentre sanno di non esserne i proprietarj, 2. Quelli che asseriscono libero il fondo stato avanti ipotecato, 3. Quelli che tacciono, o diminuiscono scientemente il numero delle ipoteche posanti sui loro beni; E come tali sono tutti soggetti, in via civile, all' arresto personale. 219.

SUBCONDUTTORE; nella misura della sua pigione, o mercede, è tenuto dirimpetto al locatore del fondo rustico, o urbano, con privilegio sui frutti del fondo, e sulle merci, mobili, e Istrumenti esistenti nel medesimo, per le pigioni, e fitti scaduti, e da scadere, e per l' osservanza dei patti del contratto, e per le indennità dovute dal conduttore per riparazioni trascurate, con dichiarazione, però che non si tengano a conto le anticipazioni pagate, e colla distinzione, che per le pigioni, e mercedi scadute, e da scadere milita il privilegio, se vi è Atto pubblico, o sivvero Atto privato con data certa, altrimenti se la locazione è verbale, o l' Atto privato non ha data certa, il privilegio milita per le sole pigioni, e mercedi dell' anno corrente. 19.

Subingresso Legale nei diritti, e Ipoteche del creditore dimesso; compete 1. Al Possessore dell'immobile, che abbia estinto il debito ipotecario iscritto sull'immobile acquistato, 2. A Colui, che soffre la vendita coatta, o che rilascia il fondo ipotecato, per ottenere le rivalse di ragione sopra i beni del principale debitore, 3. A Colui che pagò il debito, come coobbligato con altri, o per altri; 4. All'Erede beneficiato, che pagò del proprio i debiti ereditarj; 5. Al Creditore ipotecario che ha dimesso altro creditore anteriore o privilegiato; 6. Al Creditore con Ipoteca speciale, vinto dai creditori anteriori aventi Ipoteca generale, per l'effetto di giovarsi del subingresso Legale del creditore, o creditori evincenti, sugli immobili del debitore per esser preferito sul prezzo di questi immobili, ai creditori posteriori in data, alla di lui Iscrizione. 186. 187.

— Le ragioni acquistate per subingresso non possono ritorgersi neppure in concorso, contro i creditori, ai quali originariamente appartenevano. 188.

— Non compete il subingresso, meno che nei casi contemplati nell' Art. 186., quando tal subingresso non sia stato espessamente dedotto in convenzione dalle parti. 189.

T

Taberna. (Vedi Mercedi, e pigioni). 19.

— Non può costituirsi il pegno sulla taberna, ne sopra altra università. 29.

Termine pendente il termine ad iscrivere i privilegi non recano pregiudizio al creditore privilegiato le

Iscrizioni, che si accendano su i beni affetti al privilegio, da altri creditori; ma decorso il termine, il privilegio degenera in Ipoteca avente la data della Iscrizione. 39. 40.

Termine ad iscrivere; Perchè l'Ipoteca Legale a favore della moglie, minori, e interdetti, operi il suo effetto, dal giorno in cui prende vita, è necessaria l'Iscrizione da accendersi, a cura dei Mariti, e Ascendenti, dei Tutori, e Patrigni, e dai Curatori nel termine di un mese dal giorno respettivo, in cui prende vita; e questo termine corre anche per gli eredi respettivi dei suddetti individui obbligati ad iscrivere, alla pena della refezione dei danni in favore dei minori, ed interdetti, a carico dei tutori, e curatori, da esperimentarsi anche con arresto personale, in caso d'insolvenza dei tutori, e curatori medesimi, per causa di obbligazioni emesse posteriormente all'ssunta tutela, e cura 97. 98. 100. 101. 103.

— Il termine ad iscrivere contro il fondo alienato, è limitato fino ai 30. giorni, dal dì della seguita voltura in conto proprio dell'alienatario, computabili da quello della voltura stessa, e tal termine è di rigore, anche dirimpetto ai minori, interdetti, e altre persone privilegiate, in modochè le Iscrizioni, che si accendessero, posteriormente, dai creditori dell'alienante, sopra il fondo alienato, restano senza effetto, e non pregiudicano al nuovo proprietario, e a chi abbia causa dal medesimo; ma peraltro si prolunga il detto termine di giorni 30., per quei creditori all'Iscrizione della di cui Ipoteca, o privilegio è accordato dalla Legge un termine particolare, e si prolunga con effetto retroattivo, per tanti giorni, quanti occorrono a

compire il detto termine particolare, nel caso in cui i 30. giorni dalla voltura venissero a spirare prima del termine particolare; e nel contrario caso in cui il termine particolare all' Iscrizione dell'Ipoteca, o privilegio, venisse a consumarsi prima dei 30. giorni dalla voltura, i rimanenti fino al compimento dei 30. giorni corrono utili ai creditori suddetti per le Iscrizioni dei loro titoli, ma senza effetto retroattivo, cioè colla efficacia soltanto dal dì in cui sono state accese. 40. 102. 114. 115. 116. 118.

Termine alla purgazione, il compratore, il donatario, il permutante, o altro nuovo proprietario, che si propone di profittare del mezzo della purgazione, deve fare il deposito della sua dichiarazione nella Cancelleria del Tribunale, a cui spetta, decorso che sia il termine di due mesi dal giorno della voltura; e il creditore, che voglia procedere alla vendita all' incanto per rincaro, ha un termine di giorni 40. dal dì della seguita notificazione, e offerta di pagamento, più due giorni per ogni 20. miglia di distanza dal domicilio eletto, al domicilio reale del creditore istante, a dedurre la sua istanza di vendita, e a far l'aumento del decimo. 152. 159.

Termini della Prescrizione, sono di 2. 5. 10. 20. 30. anni. Art. 173.

— Tutti i termini indicati, e assegnati respettivamente nelle diverse disposizioni del R. Motuproprio de' 2. Maggio 1836. sono continui. 220.

Terzo Possessore; Ha due mezzi per esimersi dalle molestie dei Creditori ipotecarj, o privilegiati, cioè il rilascio del Fondo acquistato, e la Purgazione, senza di che il Creditore Iscritto, può provocare la vendita dello stabile, a forma del Regolamento di Pro-

cedura *Tit.* 5. *Part.* 5. trenta giorni dopo l'intimazione fatta dal Creditore Iscritto, contemporaneamente, al debitore di pagare, e al Terzo o di pagare, o di rilasciare l'Immobile (salva la sospensione di che nell'Art. 123.) 121. 122.

Terzo Possessore; può ottenere la sospensione delle molestie contro di esso, quando non sia obbligato personalmente, e quando dimostri, che il Debitore possiede altri Beni specialmente, o generalmente ipotecati per il debito stesso, che siano di facile, e libera escussione; e durante questa escussione, sta sospesa la vendita del Fondo ipotecato, per riprendersene la Procedura, dopo rimasta inutile la escussione. 123.

— È tenuto a corrispondere i frutti dal dì dell' Intimazione giudiciale al pagamento, ma se si abbandona per un anno l' Istanza, cessa a di lui carico il debito dei frutti fino al giorno in cui si rinnuovi l' Intimazione. 129.

— Dopo il rilascio del fondo, riacquista tutte le servitù, e diritti di Dominio, e tutti i privilegi, ed Ipoteche anteriori all' acquisto, e gli rimangono pure preservati tutti i suoi diritti come di ragione contro il debitore principale. 131. 132.

— Fatta che egli abbia la Dichiarazione, Notificazione, e Intimazione di che negli Articoli 152. 153. e 154., e l'Affissione, e Inserzione dell'Avviso di che negli Articoli 155. 156., e decorso il termine di 40. giorni per il rincaro, ossia per dimandare la vendita all' Incanto, coll' aumento del decimo, in conformità dell'Art. 159., ed avvenuta la decorrenza di detto termine per tutti i Creditori iscritti, e intimati, e non essendo comparso alcuno, a far la dimanda di vendita per Incanto, il valore del Fondo rimane stabilito nel prezzo stipulato, o dichiarato

dalla Perizia giudiciaria, e il nuovo proprietario può procedere immediatamente o al deposito del prezzo nei modi di ragione, o al pagamento dei singoli Creditori, quando ciò si possa regolarmente eseguire; e dopo tal deposito, o pagamento il fondo resta libero da ogni Privilegio, e Ipoteca iscritta, o non iscritta, e dal Benefizio della separazione dei Patrimonj. 160.

Terzo Possessore spogliato in sequela di vendita all'Incanto per rincaro, è tenuto a rilasciare il fondo al nuovo liberatario; ma però all' epoca respettiva in cui cessano le Locazioni di beni rustici, o urbani, e fino a tal tempo, ha diritto di percepirne le rendite, sotto l' onere unicamente di corrispondere i frutti, sul prezzo del suo primitivo acquisto, al nuovo liberatario. 165.

— Se rimane egli stesso liberatario, in sequela della rivendita all' incanto, dello stabile alienato sulle istanze del creditore rincarante, esso ha il regresso contro il suo venditore, per il rimborso dell'eccesso del prezzo, oltre quello convenuto, e per ogni altra indennità di ragione. 166.

— Quando l' acquisto fatto dal medesimo, comprenda Mobili, e Stabili, o alcuni Stabili diversi, gli uni ipotecati, e gli altri liberi, situati nello stesso, o in diversi Circondarj, aggregati, o non aggregati all' istessa Tenuta, per un sol medesimo prezzo, o per prezzi distinti, e separati, la Dichiarazione, e Notificazione del nuovo Proprietario, che è l' atto iniziativo della Purgazione (a forma dell'articolo 152.) deve contenere il prezzo di ciascheduno stabile, assoggettato a particolari, e separate Iscrizioni, mediante una stima, se siavi luogo, ragguagliata sul prezzo totale espresso nel titolo, non

dovendo il creditore rincarante esser costretto ad estendere la sua offerta di aumento del decimo, sopra il Mobiliare, nè sopra gli Stabili non obbligati, nè su quelli situati in Circondario diverso. 167. 168.

Terzo Possessore; Prescrizione di dominio, e Prescrizione di privilegi, e Ipoteche. (Vedi Prescrizioni di anni 10. e 20.) 178. 179. 181.

Titolo; Giusto titolo, e buona fede non si ricercano per la prescrizione dei trenta anni; ma bensì nella prescrizione dei 10. e 20. anni. 179. 180.

Tradizione; Nel Pegno è necessaria vera, o simbolica, al Creditore, e cade unicamente sopra oggetti Mobili, che debbono rimanere identicamente presso il Creditore, o presso un terzo eletto dal creditore, e dal debitore, senza che sia permesso, che rimangano presso il debitore anche col consenso del creditore, e del custode. 29.

Tribunali; le questioni relative a Iscrizioni potranno promuoversi dai debitori, contro i creditori avanti i Tribunali competenti, con citazione alla persona dell' Iscrivente, o all' ultimo domicilio indicato dal medesimo, e ciò ancorchè fosse morto l' Iscrivente, o il di lui domiciliatario. 93.

— Competenti per conoscere delle mancanze, e refezioni di danni a carico dei Conservatori, sono sempre quelli stabiliti nei luoghi degli Uffizi, nei quali si pretende, che abbiano mancato. 201.

Tribunali Esteri; le loro sentenze non producono Ipoteca Giudiciaria, finchè non siano state dichiarate eseguibili dai Tribunali Toscani, e dal dì di tale dichiarazione, salvi i Trattati. 67.

Tutori, e Curatori, e Patrigni; Resta senza effetto, e può cancellarsi l' Iscrizione presa per i Minori, e Interdetti sui Beni dei Tutori, Patrigni, e Curatori,

V

senso di tutti i creditori ipotecarj, e del nuovo proprietario. 161. 163.

teriori alla voltura, non pregiudicano ai creditori del defunto. 90.

Voltura; Finchè non è fatta dall' alienatario, ma però dentro il termine di giorni 30. computabili da quello dell' accesa voltura, rimane preservata la facoltà di eseguire in detto termine le ritardate Iscrizioni a quei creditori con Ipoteca, o con privilegio sopra un immobile, che per un titolo qualunque traslativo di dominio, viene alienato dal debitore, prima che i medesimi abbiano eseguite le loro Iscrizioni. 114.

— Si tiene per fatta nel giorno, in cui apparisce dai Registri Comunitativi, presentata l'istanza del nuovo possessore, e finchè non è fatta la voltura, questi non può impugnare l' effetto dei privilegi, e Ipoteche, ancorchè procedenti da titoli formati dopo l' alienazione, le quali venissero iscritte sul fondo alienato, salve le rivalse che di ragione. 117. 119.

— La prescrizione a favore del terzo possessore, non corre che dal dì della seguita voltura in di lui conto. 178.

— Non è necessaria rinnovarsi dal nuovo proprietario, se sia stato il maggiore offerente nella vendita per incanto. 164.

— La Fede Estimale, o della già fatta voltura, debbe esibirsi al Conservatore, nell' atto della rinnovazione delle Iscrizioni, che abbiano compito il decennio al 1. Luglio 1836. quando tale rinnovazione si faccia non solo contro l' originario debitore, ma anche contro l' attuale proprietario del fondo obbligato, all' effetto che nell' atto di tale rinnovazione costi, e sia giustificato che l' iscritto è realmente l' attuale possessore del fondo. 216.

U



				ERRORI	CORREZIONI
Pag.	VII.	vers.	25.	sodificazione	sodisfazione
,,	4.	,,	5.	recissoria	rescissoria
,,	7.	,,	5.	(Vedi Canoni)	*si tolga.*
,,	ivi	,,	6.	livello	livelli
,,	12.	,,	6.	di	del
,,	16.	,,	21.	creditori	creditore
,,	ivi	,,	ivi.	vinti	vinto
,,	ivi	,,	22.	godono	gode
,,	ivi	,,	25.	preferiti	preferito
,,	21.	,,	7.	DOMINIO. Riservo ec.	DOMINIO. Il riservo ec.
,,	23.	,,	30.	— 35. —	135.
,,	28.	,,	4.		*si aggiunga* salve le preferenze accordate come appresso sopra la medesima.
,,	38.	,,	27.	nel	del
,,	41.	,,	29.	regolati	regolate
,,	46.	,,	ultim.	— 45. —	— 4. e 5. —
,,	47.	,,	1.	su i mobili	*si tolga.*
,,	58.	,,	ultim.		*tolgasi* contro il Terzo Possessore
,,	59.	,,	30.	depondono	dependono.



APPENDICE

IN ORDINE ALFABETICO

Contenente l' Indicazione dei Diritti, ed Emolumenti per la Esecuzione della Legge Ipotecaria de' 2. Maggio 1836. desunti dalla Tariffa Pubblicata colla Notificazione dell' I. e R. Consulta de' 28. Giugno 1836.

CARTA BOLLATA; il Rimborso di questa, quanto ai Certificati, e Copie di Documenti, ha luogo secondo il costo della carta effettivamente impiegata; e quanto alle Iscrizioni, sarà dovuto a titolo di rimborso di carta bollata, tanto del Registro di Consegna, che di quello di Formalità, per ogni Iscrizione, il diritto di . . . £. —. 6. 8.

CERTIFICATI AFFERMATIVI, ancorchè contengano Surroghe, Cangiamenti di domicilio, Riduzioni, Restrizioni, Radiazioni parziali, o altra qualunque correzione, o modificazione, per ogni Iscrizione compresa nei medesimi si deve il diritto di „ —. 16. 8.

CERTIFICATI NEGATIVI, i quali possono rilasciarsi secondo le respettive richieste, del pari che quelli *Affermativi*, da un epoca ad un' altra, sopra uno, o più dati fondi, e in supplemento di altri Certificati, già rilasciati, e ancorchè siano negativi, o per inesistenza, o per Perenzione, o per Radiazione di Iscrizioni, per ogni Certificato, si deve il diritto di . . . . „ —. 16. 8.

CERTIFICATI GIA' RILASCIATI; Sopra questi, quando sia richiesto un Supplemento (nel qual caso debbono esibirsi al Conservatore i predetti Certificati già rilasciati) può

il Conservatore farvi quelle avvertenze, correzioni, e aggiunte, che avesse già operate sui Registri, dopo la emissione di detti precedenti Certificati, senza pregiudizio però degli interessati, e senza spesa alcuna £. —. —. —.

CERTIFICATI AFFERMATIVI, O NEGATIVI, sebbene Individuali, o parziali sopra alcuni dati Beni, a forma della richiesta, debbono rilasciarsi dai Conservatori, senza riguardo, che i Beni specialmente indicati, siano anche soggetti a Ipoteche Generali già iscritte, purchè in tal caso essi vi appongano una dichiarazione, senza aumento di spesa, che in tali Certificati non sono incluse le Iscrizioni Generali . „ —. —. —.

CERTIFICATI, per il loro Scritturato, (quando oltrepassi una carta, e mezzo a Tariffa Notariale) per ogni Carta di Scritturato eccedente, è dovuto l'Emolumento di „ —. 13. 4.

CERTIFICATI; quando l'Ipoteca resulta da un medesimo Documento, o quando le Iscrizioni, vigono contro più Individui della stessa famiglia, debbono rilasciarsi collettivi, e comprensivi tutti i debitori, nominati nell'Iscrizione, semprechè non venga nella richiesta diversamente indicato; non potendo i Conservatori nè pretendere di rilasciare tanti Certificati, quante sono le persone iscritte, nè pretendere altro Emolumento fuori di quello corrispondente, al numero delle Iscrizioni, di che nel Certificato. . . . „ —. —. —.

COPIE per le copie di Documenti, e altri Atti esistenti, o depositati nell'Uffizio di Conservazione, è dovuto per ogni carta, a Tariffa Notariale, l'Emolumento di . „ —. 13. 4.

DICHIARAZIONI tanto di cangiamento di Domi-

cilio, che di Surroga di creditore, quand'anche si richiedano cumulativamente in forza del medesimo Atto, vanno soggette ognuna di esse, al diritto di . . . £. —. 16. 8.

Domicilio; per ogni cangiamento di Domicilio, e sua relativa Dichiarazione, ancorchè cumulata alla Surroga del Creditore, quando si richiede con un medesimo Atto, è dovuto il diritto di . . . . „ —. 16. 8.

Iscrizioni di Ipoteche di qualunque specie, di privilegi, e del Benefizio di Separazione di Patrimonj, qualunque sia il numero degli Iscriventi e degli Iscritti, e ancorchè concorrano più titoli, contro l'istesso debitore, sono soggette agli appresso diritti.

Per Diritto di ogni Iscrizione . . „ —. 16. 8.
Per Emolumento al Conservatore d'ogni Iscrizione . . . . . . „ —. 16. 8.
Per Rimborso del Bollo dei Registri cs. „ —. 6. 8.

Radiazioni
Restrizioni } di Iscrizioni,
Riduzioni

o cadano sulla quantità del Credito, o sui Beni Ipotecati, o sulle persone iscritte, o su qualunque parte dell' Iscrizione quando si domandino col medesimo Atto, sono soggette al Diritto di . . . . . . „ —. 16. 8.

Rinnovazioni di Iscrizioni, già accese, di qualunque specie, qualunque sia il numero degli Iscriventi, e degli Iscritti, e ancorchè diversi siano i titoli di Credito contro l' istesso debitore, sono soggette agli appresso diritti

Per Diritto di ogni rinnovazione . „ —. 6. 8.
Per Emolumento al Conservatore cs. „ —. 16. 8.
Per Rimborso del Bollo dei Registri cs. „ —. 6. 8.

Scritturato; per lo Scritturato delle Iscrizioni

nei Certificati, quando questo ecceda una carta, e mezzo, a Tariffa Notariale, è dovuto al Conservatore per ogni carta di Scritturato eccedente, l' Emolumento di . . . . £. —. 13. 4.

Surroghe di Creditori per ogni relativa Dichiarazione, ancorchè congiunta al cangiamento di Domicilio, se ciò richiedasi con un medesimo Atto (beninteso però che per le Surroghe, e cangiamenti di Domicilio, indicati nei Certificati, non sia dovuto alcun diritto, o emolumento) è dovuto il diritto di . . . . „ —. 16. 8.

Visto dei Registri di Formalità, e Conti relativi, accesi al Repertorio; per questo titolo di VISTO, (che i Conservatori non possono recusare, a qualunque richiedente) è dovuto, per ogni Registro di Formalità, che vuole esaminarsi, e per ogni Repertorio, compresa la Tavola Alfabetica, qualunque sia il numero delle Iscrizioni, accese nel Registro di Formalità, contro il medesimo debitore, o gravato, e qualunque sia il numero dei conti aperti contro di essi, al Repertorio, un emolumento di . . . . „ —. 6. 8.

Visto, qualora sulla Tavola Alfabetica, non si trovi il nome della persona ricercata, ne sia luogo ad alcuna verificazione, o riscontro sui Registri di formalità, nè sui Repertorj, è dovuto per il visto della Tavola Alfabetica l' Emolumento di . „ —. 3. 4.

In ogni altro caso poi non può percipersi alcuno Emolumento per il *Visto* della Tavola Alfabetica.

